



TESTI APPROVATI

P9_TA(2024)0347

Trasparenza e integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG)

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG) (COM(2023)0314 – C9-0203/2023 – 2023/0177(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0314),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0203/2023),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere della Banca centrale europea del 4 ottobre 2023¹,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 ottobre 2023²,
 - visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 14 febbraio 2024, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la lettera della commissione giuridica,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0417/2023),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la

¹ GU C, C/2023/1354, 1.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2023/1354/oj>.

² GU C, C/2024/883, 6.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2024/883/oj>.

modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P9_TC1-COD(2023)0177

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), che modifica il regolamento (UE) 2019/2088*

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria⁴,

* IL TESTO NON È ANCORA STATO OGGETTO DI REVISIONE GIURIDICO-LINGUISTICA.

³ GU C, C/2024/883, 6.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2024/883/oj>.

⁴ Posizione del Parlamento europeo del 24 aprile 2024.

considerando quanto segue:

- (1) Il 25 settembre 2015 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato un nuovo quadro mondiale per lo sviluppo sostenibile, l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile⁵, incentrata sugli obiettivi di sviluppo sostenibile. La comunicazione della Commissione del 2016 sulle prossime tappe per il futuro sostenibile dell'Europa⁶ lega gli obiettivi di sviluppo sostenibile al quadro delle politiche dell'Unione, al fine di garantire che tutte le azioni e le iniziative dell'Unione, sia nell'Unione che nel resto del mondo, integrino sin dall'inizio gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Le conclusioni del Consiglio europeo del 20 giugno 2017⁷ hanno confermato l'impegno dell'Unione e degli Stati membri ad attuare l'agenda 2030 in modo completo, coerente, globale, integrato ed efficace e in stretta collaborazione con i partner e gli altri portatori di interessi. ***Inoltre, i principi di investimento responsabile delle Nazioni Unite sono stati sottoscritti da oltre 3 000 firmatari, che rappresentano oltre 100 000 miliardi di EUR di patrimonio gestito.*** L'11 dicembre 2019 la Commissione ha pubblicato la comunicazione sul "Green Deal europeo"⁸. ***Il 30 giugno 2021 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno firmato la normativa europea sul clima, che codifica nel diritto dell'Unione l'obiettivo di rendere l'economia e la società dell'Unione climaticamente neutre entro il 2050, come indicato nella comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo "Il Green Deal europeo" ("Green Deal europeo").***

⁵ Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development (Nazioni Unite 2015).

⁶ COM(2016)0739.

⁷ CO EUR 17, CONCL. 5.

⁸ Comunicazione della Commissione, dell'11 dicembre 2019, Il Green Deal europeo (COM(2019)0640).

- (2) La transizione verso un'economia sostenibile è fondamentale per garantire la competitività *e la sostenibilità a lungo termine* dell'economia dell'Unione *e la qualità della vita dei suoi cittadini nonché per mantenere il riscaldamento globale ben al di sotto della soglia di 1,5 gradi Celsius*. Da molto tempo la sostenibilità si trova al centro del progetto dell'Unione e i trattati dell'UE ne riconoscono la dimensione sociale e quella ambientale.
- (3) Il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile nell'Unione richiede l'incanalamento dei flussi di capitali verso investimenti sostenibili. È *necessario* sfruttare appieno le potenzialità del mercato interno ai fini del raggiungimento degli obiettivi. In tale contesto è fondamentale rimuovere gli ostacoli all'efficace circolazione dei capitali verso investimenti sostenibili nel mercato interno, evitare che sorgano tali ostacoli *nonché stabilire regole e norme per promuovere la finanza sostenibile, da un lato, e disincentivare gli investimenti capaci di incidere negativamente sul conseguimento degli OSS, dall'altro*.
- (4) L'approccio dell'UE alla crescita sostenibile e inclusiva è ancorato ai 20 principi del pilastro europeo dei diritti sociali per garantire una transizione equa verso tale obiettivo e politiche che non lascino indietro nessuno. Inoltre, l'*acquis* sociale dell'UE, comprese le strategie in materia di Unione dell'uguaglianza⁹, stabilisce norme nei settori del diritto del lavoro, dell'uguaglianza, dell'accessibilità, della salute e della sicurezza sul lavoro e della lotta contro la discriminazione.

⁹ Strategia per la parità di genere; strategia per l'uguaglianza LGBTIQ; quadro strategico per i Rom; strategia per i diritti delle persone con disabilità.

- (5) ***I mercati finanziari svolgono un ruolo essenziale nell'incanalare i capitali verso gli investimenti necessari al conseguimento degli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione.*** Nel marzo 2018 la Commissione ha pubblicato il piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile¹⁰, che definisce la sua strategia in materia di finanza sostenibile. Gli obiettivi di tale piano d'azione sono integrare i fattori di sostenibilità nella gestione dei rischi e riorientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili al fine di conseguire una crescita sostenibile e inclusiva.
- (6) Nel contesto del piano d'azione menzionato, la Commissione ha commissionato uno studio sui rating, sui dati e sulla ricerca legati alla sostenibilità¹¹ per fare il punto sugli sviluppi del mercato dei prodotti e dei servizi legati alla sostenibilità, individuare i principali partecipanti al mercato ed evidenziare potenziali carenze. Tale studio contiene un inventario e una classificazione degli operatori di mercato, nonché dei prodotti e dei servizi per la sostenibilità disponibili sul mercato e un'analisi dell'uso e della qualità percepita dei prodotti e dei servizi legati alla sostenibilità da parte dei partecipanti al mercato. Il documento in questione ha evidenziato inoltre ***l'esistenza di conflitti d'interesse***, la mancanza di trasparenza e precisione nel contesto delle metodologie impiegate per i rating ambientali, sociali e di governance ("ESG") e la mancanza di chiarezza in merito ***alla terminologia e*** all'attività dei fornitori di rating ESG.

¹⁰ Commissione europea, Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile (COM(2018)0097).

¹¹ Commissione europea, Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali, "Study on sustainability-related ratings, data and research", Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2021, <https://data.europa.eu/doi/10.2874/14850>.

- (7) Nel quadro del Green Deal europeo, la Commissione ha presentato una strategia rinnovata in materia di finanza sostenibile che è stata adottata il 6 luglio 2021¹².
- (8) Come seguito, nella strategia rinnovata in materia di finanza sostenibile, la Commissione ha annunciato una consultazione pubblica in relazione ai rating ESG ai fini dell'elaborazione della valutazione d'impatto. Nel contesto della consultazione pubblica svoltasi nel 2022, i portatori di interessi hanno confermato le preoccupazioni riguardo alla mancanza di trasparenza delle metodologie e degli obiettivi dei rating ESG e alla mancanza di chiarezza sulle attività di rating ESG. ***Data la fondamentale importanza della fiducia per il funzionamento dei mercati finanziari, è opportuno ovviare con urgenza a una tale mancanza di trasparenza e attendibilità dei rating ESG.***
- (9) A livello internazionale, nel novembre del 2021 l'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO) ha pubblicato una relazione contenente una serie di raccomandazioni concernenti i fornitori di rating ESG ***e di prodotti di dati ESG***¹³. ***Nel valutare la conformità di una giurisdizione o di un fornitore di rating ESG di un paese terzo alle prescrizioni del presente regolamento ai fini dell'equivalenza, dell'avallo o del riconoscimento, la Commissione e l'ESMA dovrebbero prendere in considerazione l'applicazione delle raccomandazioni della IOSCO sui rating ESG pubblicate nel novembre 2021.***

¹² Comunicazione della Commissione, Strategia per finanziare la transizione verso un'economia sostenibile (COM(2021)0390).

Relazione della IOSCO sui fornitori di rating ESG e sui prodotti di dati ESG, disponibile all'indirizzo: <https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD690.pdf>

- (10) I rating ESG svolgono un ruolo importante nei mercati mondiali dei capitali, in quanto gli investitori, i mutuatari e gli emittenti utilizzano sempre più i rating ESG **nel processo che li porta a** prendere decisioni informate in materia di investimenti e finanziamenti sostenibili. Gli enti creditizi, le imprese di investimento, le imprese di assicurazione vita e non vita e le imprese di riassicurazione, tra gli altri, fanno spesso ricorso a tali rating ESG come riferimento per le prestazioni in termini di sostenibilità o per i rischi e le opportunità in termini di sostenibilità nel contesto della loro attività di investimento. Ne consegue che i rating ESG hanno un impatto significativo sul funzionamento dei mercati e sulla fiducia degli investitori e dei consumatori. Al fine di garantire che i rating ESG utilizzati nell'Unione siano indipendenti, **comparabili, ove possibile, imparziali, sistematici** e di buona qualità, è importante che le attività di rating ESG siano condotte nel rispetto dei principi di integrità, trasparenza, responsabilità e buona governance **e che contribuiscano nel contempo all'agenda dell'Unione in materia di finanza sostenibile**. Una migliore comparabilità e una maggiore affidabilità dei rating ESG migliorerebbero l'efficienza di questo mercato in rapida crescita, facilitando in tal modo i progressi verso il conseguimento degli obiettivi del Green Deal.
- (11) I rating ESG svolgono un ruolo abilitante per il corretto funzionamento del mercato della finanza sostenibile dell'Unione, poiché mettono a disposizione informazioni importanti per le strategie di investimento, la gestione dei rischi e gli obblighi di informativa di investitori ed enti finanziari. È pertanto necessario garantire che i rating ESG forniscano agli utenti informazioni rilevanti utili ai fini delle decisioni e che gli utenti dei rating ESG comprendano meglio gli obiettivi perseguiti dai rating ESG e quali aspetti e parametri specifici misurino tali rating.

- (12) È necessario riconoscere i diversi modelli di business del mercato dei rating ESG.
- Un primo modello di business è il modello a pagamento per gli utenti, nel contesto del quale gli utenti sono principalmente investitori che acquistano rating ESG ai fini delle decisioni di investimento. Un secondo modello di business è il modello *pagato dagli emittenti*, nel contesto del quale le imprese acquistano rating ESG per valutare i rischi e le opportunità in relazione alla loro attività. ***Per garantire una maggiore attendibilità dei rating forniti nell'UE, gli elementi valutati o gli emittenti di un elemento valutato dovrebbero avere la possibilità di verificare i dati utilizzati dal fornitore di rating ESG. A tal fine, un elemento valutato o un emittente di un elemento valutato può, su richiesta, accedere all'insieme di dati utilizzato per emettere il rating. Ciò offrirebbe all'elemento valutato o all'emittente di un elemento valutato la possibilità di evidenziare eventuali errori materiali nell'insieme di dati utilizzato che potrebbero potenzialmente incidere sulla qualità dei rating futuri. Dovrebbe trattarsi di uno strumento puramente di verifica e gli elementi valutati o gli emittenti di un elemento valutato non dovrebbero in alcun caso essere in grado di influenzare in alcun modo le metodologie o i risultati del rating. La notifica all'emittente dovrebbe applicarsi solo in vista della prima emissione del rating e non in occasione dei successivi aggiornamenti. Questa disposizione rappresenta un mezzo per informare il soggetto valutato del fatto che il fornitore di rating ESG sarà sottoposto a valutazione.***

- (13) Gli Stati membri non regolamentano le attività dei fornitori di rating ESG né le condizioni per la fornitura di rating ESG e non esercitano la vigilanza su di esse. Nel garantire l'allineamento rispetto agli obiettivi di sviluppo sostenibile e a quelli del Green Deal europeo e date le divergenze esistenti, la mancanza di trasparenza e l'assenza di norme comuni, è probabile che gli Stati membri adotterebbero misure e approcci divergenti, che avrebbero un impatto negativo diretto e creerebbero ostacoli in relazione al corretto funzionamento del mercato interno, nonché nuocerebbero al mercato dei rating ESG. I fornitori di rating ESG che emettono rating ESG ad uso di enti finanziari e imprese nell'Unione sarebbero soggetti a norme diverse nei diversi Stati membri. Con norme e pratiche di mercato divergenti risulterebbe difficile avere chiarezza sulla costruzione dei rating ESG e confrontarli, creando in tal modo condizioni di mercato disomogenee per gli utenti, causando ulteriori ostacoli nel mercato interno e rischiando di distorcere le decisioni di investimento.
- (14) Il presente regolamento integra il quadro dell'UE in materia di finanza sostenibile esistente. In ultima analisi, i rating ESG dovrebbero agevolare i flussi di informazioni al fine di facilitare le decisioni di investimento.

(15) *Per definire adeguatamente l'ambito di applicazione territoriale, il presente regolamento dovrebbe basarsi sul concetto di "operare nell'Unione", distinguendo in base al fatto che i fornitori di rating ESG siano stabiliti all'interno o all'esterno dell'Unione. Nel primo caso i fornitori stabiliti nell'Unione dovrebbero essere considerati operanti nell'Unione quando emettono e pubblicano i loro rating ESG sul loro sito web o con altri mezzi o quando emettono e distribuiscono i loro rating ESG sulla base di abbonamenti o altri rapporti contrattuali a imprese finanziarie regolamentate nell'Unione, a imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva n. 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴ e a imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva n. 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵, in particolare per quanto riguarda gli emittenti di paesi terzi i cui titoli sono ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati dell'UE o le autorità pubbliche dell'Unione o degli Stati membri. Nel secondo caso, i fornitori stabiliti al di fuori dell'Unione dovrebbero essere considerati operanti nell'Unione solo quando emettono e distribuiscono rating sulla base di abbonamenti o altri rapporti contrattuali agli stessi soggetti dei fornitori di rating ESG stabiliti nell'Unione.*

¹⁴ *Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).*

¹⁵ *Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).*

- (16) *Il presente regolamento è pensato per disciplinare l'emissione, la distribuzione e, se del caso, la pubblicazione dei rating ESG, ma non intende regolamentarne l'uso. Tenuto conto dell'ambito di applicazione territoriale del presente regolamento, legato al concetto di "operare nell'Unione", gli utenti dei rating ESG dovrebbero interagire con fornitori di rating ESG autorizzati o registrati a norma delle disposizioni del presente regolamento. Tuttavia, in casi limitati, un utente dell'Unione può scegliere di interagire con un fornitore di rating ESG stabilito al di fuori dell'Unione e non autorizzato o riconosciuto a norma del presente regolamento. In tali casi dovrebbero essere rigorosamente osservate condizioni specifiche onde evitare qualunque rischio di elusione.*
- (17) *Per definire adeguatamente la gamma di prodotti cui si applica il presente regolamento, la definizione di rating ESG è limitata ai pareri o ai punteggi basati sia su una metodologia consolidata sia su un sistema di classificazione definito. Ad esempio, la collocazione di un elemento in una categoria o su una scala positiva o negativa sulla base di una metodologia consolidata per quanto riguarda i fattori ambientali, sociali e dei diritti umani o di governance o l'esposizione ai rischi dovrebbe essere considerata un sistema di classificazione a norma del presente regolamento.*

- (18) *Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alla pubblicazione o alla distribuzione di dati sui fattori ambientali, sociali e dei diritti umani e di governance che non si traducono nell'elaborazione di un rating ESG. Inoltre, tali norme non dovrebbero essere applicabili a prodotti o servizi che integrano un elemento di un rating ESG, compresa la ricerca in materia di investimenti di cui alla direttiva n. 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶. Anche le revisioni esterne delle obbligazioni verdi europee e i pareri di un secondo soggetto sulle obbligazioni verdi, sulle obbligazioni commercializzate come ecosostenibili, sulle obbligazioni legate alla sostenibilità, sui prestiti e sugli altri tipi di strumenti di debito dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione di tali norme nella misura in cui tali revisioni esterne e pareri di un secondo soggetto non contengono rating ESG prodotti dal revisore o dal secondo soggetto che fornisce un parere. Le revisioni esterne comprendono le relazioni pre-emissione, come quelle dei quadri di finanziamento, le revisioni post-emissione, ad esempio le relazioni sull'assegnazione dei proventi, e le relazioni sull'impatto. Inoltre, tali norme non dovrebbero essere applicabili ai rating sviluppati esclusivamente per i processi di accreditamento o certificazione e non riguardanti l'analisi degli investimenti e l'analisi finanziaria o il processo decisionale. Infine, tali norme non dovrebbero essere applicabili alle attività di etichettatura ESG quando tale etichettatura è assegnata a soggetti, strumenti finanziari o prodotti. Tale esenzione è applicabile solamente a condizione che l'etichettatura ESG non comporti la divulgazione di un rating ESG.*

¹⁶

Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

- (19) *Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi in linea di massima ai rating prodotti dai membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). Ciò è necessario per assicurare che il presente regolamento non incida involontariamente sulle misure del SEBC volte a tenere conto dei criteri climatici o di altre considerazioni ambientali, sociali e di governance nel quadro di riferimento della politica monetaria del SEBC in materia di garanzie allorché persegue il suo obiettivo primario di mantenere la stabilità dei prezzi e sostenere le politiche economiche generali dell'Unione.*
- (20) *Qualora un'impresa o un ente finanziario comunichi informazioni sui propri impatti, rischi e opportunità in materia di sostenibilità o su quelli della sua catena del valore, tali informazioni non dovrebbero essere considerate un rating ESG a norma del presente regolamento.*
- (21) *Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai rating ESG privati che sono stati prodotti a seguito di una richiesta individuale e forniti esclusivamente alla persona che li ha commissionati e non sono destinati alla comunicazione al pubblico o alla distribuzione sulla base di un abbonamento o altri mezzi. Il presente regolamento non dovrebbe neppure applicarsi ai rating ESG emessi da imprese finanziarie regolamentate che sono utilizzati esclusivamente per finalità interne o per fornire servizi o prodotti finanziari a livello interno o infragruppo.*

(22) *Per migliorare ulteriormente il funzionamento del mercato unico e il livello di tutela degli investitori, è importante garantire una trasparenza sufficiente e coerente in merito ai rating ESG emessi da imprese finanziarie regolamentate e integrati nei loro prodotti o servizi finanziari, quando tali rating sono divulgati al pubblico e sono pertanto visibili a terzi. Gli investitori dovrebbero ricevere informazioni adeguate sulle metodologie alla base dei rating ESG destinati a essere divulgati nelle comunicazioni di marketing. Il presente regolamento dovrebbe pertanto integrare anche gli obblighi di informativa riguardanti le comunicazioni di marketing stabiliti dal regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷. Obblighi di informativa analoghi dovrebbero essere applicabili anche a qualsiasi altra impresa finanziaria regolamentata nell'Unione che pubblichi un rating ESG nell'ambito delle sue comunicazioni di marketing ma che non rientri nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/2088. Gli investitori dovrebbero ricevere, mediante un link al sito web pertinente, le stesse informazioni richieste ai fornitori di rating ESG conformemente all'allegato III, punto 1, del presente regolamento, tenendo conto nel contempo del contenuto delle informazioni già comunicate dai partecipanti ai mercati finanziari e dai consulenti finanziari a norma del regolamento (UE) 2019/2088. Le altre imprese finanziarie regolamentate dovrebbero comunicare le stesse informazioni, tenendo conto dei vari tipi di prodotti finanziari, delle loro caratteristiche e delle differenze tra di essi, nonché della necessità di evitare duplicazioni rispetto a informazioni già pubblicate conformemente ad altri obblighi normativi applicabili. In generale dovrebbe essere evitata qualsiasi duplicazione degli obblighi di informativa applicabili. Sempre con l'obiettivo di evitare duplicazioni delle norme, le imprese finanziarie regolamentate che emettono rating ESG e li incorporano nei prodotti o servizi finanziari offerti a terzi dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento.*

¹⁷ *Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).*

- (23) *Le organizzazioni senza scopo di lucro che emettono rating ESG a fini non commerciali e li pubblicano gratuitamente non dovrebbero essere considerate rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Tuttavia, dovrebbero adoperarsi per integrare, se del caso, gli obblighi di trasparenza ivi stabiliti. Le organizzazioni senza scopo di lucro dovrebbero essere soggette ai requisiti del presente regolamento se addebitano commissioni agli elementi valutati per comunicare loro i dati o attribuire loro un rating attraverso la loro piattaforma o se forniscono agli utenti l'accesso a informazioni sui rating ESG dietro pagamento di una commissione.*
- (24) *Le persone fisiche, compresi accademici e giornalisti, che pubblicano e distribuiscono rating ESG a fini non commerciali non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento.*
- (25) *Per valutare il profilo ESG delle imprese e nell'ambito dei loro processi decisionali in materia di investimenti e finanziamenti sostenibili, gli enti creditizi, le imprese di investimento, le compagnie di assicurazione e le compagnie di riassicurazione, tra gli altri, si basano sia su rating ESG esterni sia su prodotti di dati ESG esterni. Gli istituti finanziari dovrebbero assumersi la responsabilità delle eventuali accuse di greenwashing relative ai loro prodotti finanziari, mentre la semplice distribuzione di informazioni ESG su soggetti o prodotti finanziari, basate su una metodologia proprietaria o consolidata, che comprende anche insiemi di dati sulle emissioni e dati sulle controversie, non dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento. È auspicabile che la Commissione effettui un riesame del presente regolamento per valutare se l'ambito di applicazione individuato sia sufficiente a garantire la fiducia degli investitori e dei consumatori nelle prestazioni in materia di sostenibilità dei prodotti e dei servizi finanziari e, ove necessario, preveda di ampliare l'insieme dei prodotti di dati ESG e dei fornitori di prodotti di dati ESG contemplati dal presente regolamento.*

- (26) È importante stabilire norme che garantiscano che i rating ESG forniti dai fornitori di rating ESG autorizzati nell'Unione siano di buona qualità, siano soggetti a prescrizioni adeguate, ***ricoscano l'esistenza di modelli di business diversi*** e garantiscano l'integrità del mercato. Tali norme si applicherebbero ai rating ESG complessivi che rilevano i fattori ambientali, sociali e di governance e ai rating che prendono in considerazione soltanto un singolo fattore o una singola sottocomponente ambientale, sociale o di governance di un tale fattore. ***È opportuno fornire valutazioni ambientali (E), sociali (S) e di governance (G) distinte anziché un unico parametro ESG in cui sono aggregati i fattori E, S e G. Ove decidano di fornire rating aggregati, i fornitori di rating ESG dovrebbero comunicare la percentuale e la ponderazione assegnate alle varie componenti E, S e G, che dovrebbero essere presentate in modo da garantire la comparabilità e far sì che le varie categorie ambientali, sociali e di governance siano raffrontabili tra loro.***

(27) Dato l'uso dei rating ESG da parte di fornitori *situati* al di fuori dell'Unione, è necessario introdurre requisiti in base ai quali i fornitori di rating ESG *stabiliti al di fuori dell'Unione possono* offrire i loro servizi nell'Unione. Ciò è necessario per garantire l'integrità del mercato, la tutela degli investitori e la corretta applicazione delle norme. Di conseguenza vengono proposti tre possibili regimi per i fornitori di rating ESG *stabiliti al di fuori dell'Unione*: equivalenza, avallo e riconoscimento. Come principio generale, è opportuno che la vigilanza e la regolamentazione di un paese terzo siano equivalenti alla vigilanza e alla regolamentazione applicate ai rating ESG nell'Unione. Pertanto i rating ESG forniti da un fornitore di rating ESG *stabilito e autorizzato o registrato* in un paese terzo possono essere offerti nell'Unione soltanto qualora sia stata adottata dalla Commissione una decisione positiva circa l'equivalenza del regime del paese terzo in oggetto. Tuttavia per evitare qualsiasi impatto negativo derivante da una possibile brusca cessazione dell'offerta nell'Unione di rating ESG forniti da un fornitore di rating ESG *stabilito al di fuori dell'Unione*, è altresì necessario prevedere taluni altri meccanismi, ossia l'avallo e il riconoscimento. Qualsiasi fornitore di rating ESG strutturato sotto forma di gruppo dovrebbe poter ricorrere al meccanismo dell'avallo per i rating ESG sviluppati al di fuori dell'Unione. *A tal fine, dovrebbero istituire*, all'interno del gruppo, **■** un fornitore di rating ESG autorizzato nell'Unione. *Tale fornitore di rating ESG autorizzato dovrebbe garantire che l'emissione e la distribuzione dei rating ESG avallati soddisfino requisiti rigorosi almeno quanto quelli del presente regolamento. Inoltre, il fornitore stabilito nell'Unione deve possedere le competenze necessarie per monitorare l'emissione e la distribuzione dei rating ESG del fornitore stabilito al di fuori dell'Unione. Il fatto che i rating avallati siano emessi da un fornitore stabilito al di fuori dell'Unione dovrebbe essere giustificato da una motivazione obiettiva. L'obbligo di dimostrare la conformità, come indicato nel presente regolamento, non dovrebbe essere dimostrato per ogni singolo rating, ma piuttosto per le metodologie e le procedure complessive attuate dal fornitore. I fornitori di rating ESG più piccoli con un fatturato netto annuo consolidato di tutte le loro attività al di sotto della soglia quantitativa fissata con riferimento all'importo massimo stabilito nella direttiva contabile per la definizione dei piccoli gruppi dovrebbero poter beneficiare del regime di riconoscimento.* Qualora il fornitore ESG *stabilito al di fuori dell'Unione* sia soggetto a vigilanza *in un paese terzo*, dovrebbero essere messi in atto opportuni accordi di cooperazione al fine di garantire uno scambio adeguato di informazioni con l'autorità competente pertinente del paese terzo.

- (28) *La nozione di stabilimento si estende a qualsiasi attività reale ed effettiva esercitata mediante un'organizzazione stabile. Nel determinare se un soggetto con sede al di fuori dell'UE è stabilito in uno Stato membro, è opportuno considerare il grado di stabilità degli accordi, l'effettivo esercizio delle attività nell'Unione e la natura specifica delle attività economiche e dei servizi forniti.*
- (29) *L'Unione europea rappresenta uno dei principali mercati per i rating ESG. È inoltre una delle prime giurisdizioni a elaborare un regolamento sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ESG. La Commissione dovrebbe continuare a collaborare con i partner internazionali per promuovere la convergenza delle norme applicabili ai fornitori di rating ESG.*
- (30) Per garantire un livello elevato di fiducia degli investitori e dei consumatori nel mercato interno, è opportuno che i fornitori di rating ESG che forniscono rating ESG nell'Unione siano autorizzati. È pertanto necessario stabilire condizioni armonizzate per l'autorizzazione e la procedura per la concessione, la sospensione e la revoca di tale autorizzazione. *I fornitori di rating ESG autorizzati dovrebbero notificare senza indebito ritardo all'ESMA qualsiasi modifica sostanziale delle condizioni di ottenimento dell'autorizzazione iniziale. Rientrano tra le modifiche sostanziali l'apertura o la chiusura di succursali all'interno dell'Unione. Per fornire maggiore chiarezza ai fornitori di rating ESG, l'ESMA dovrebbe specificare cosa costituisce una modifica sostanziale emanando orientamenti a tal fine.*

- (31) Al fine di garantire un livello elevato di informazioni agli investitori e agli altri utenti dei rating ESG, le informazioni sui rating ESG e sui fornitori di rating ESG dovrebbero essere messe a disposizione tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP)¹⁸. L'ESAP dovrebbe fornire al pubblico un facile accesso centralizzato a tali informazioni.
- (32) Per garantire la qualità e l'affidabilità dei rating ESG, i fornitori di rating ESG dovrebbero utilizzare metodologie di rating rigorose, sistematiche, ***indipendenti***, continue e ***giustificabili***. ***I fornitori di rating ESG dovrebbero essere incoraggiati ad affrontare entrambi gli aspetti del principio della doppia rilevanza***. I fornitori di rating ESG dovrebbero rivedere le metodologie dei rating ESG su base continuativa e almeno una volta all'anno, ***tenendo conto degli sviluppi europei e internazionali che incidono sui fattori ambientali, sociali o di governance***. ***Tuttavia, è essenziale lasciare che siano gli stessi fornitori di rating ESG a determinare le proprie metodologie in conformità dei suddetti principi***.

¹⁸ Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj>).

(33) ■ I fornitori di rating ESG dovrebbero comunicare al pubblico informazioni sulle metodologie, sui modelli e sulle principali ipotesi di rating che essi utilizzano nelle loro attività di rating ESG e in ciascuno dei loro prodotti di rating ESG. Visto che i rating ESG sono utilizzati dagli investitori, i prodotti di rating dovrebbero comunicare esplicitamente quale dimensione *del principio* della doppia rilevanza è oggetto di rating, ossia se il rating valuta tanto il rischio finanziario rilevante per *l'elemento valutato o l'emittente dell'elemento valutato* quanto l'impatto rilevante *dell'elemento valutato o dell'emittente dell'elemento valutato* sull'ambiente e sulla società in generale oppure se tiene conto soltanto di uno di tali aspetti. Dovrebbero inoltre indicare esplicitamente se il rating riguarda altre dimensioni. Per lo stesso motivo i fornitori di rating ESG dovrebbero fornire agli *utenti dei* rating ESG informazioni più dettagliate sulle metodologie, sui modelli e sulle ipotesi principali di rating. Tali informazioni dovrebbero consentire agli utenti dei rating ESG di esercitare la propria dovuta diligenza nel valutare se fare o meno affidamento su di essi. Le informazioni da rendere pubbliche riguardo *alle metodologie*, ai modelli *e alle ipotesi principali di rating* non dovrebbero tuttavia rivelare informazioni commerciali sensibili od ostacolare l'innovazione. *È anche auspicabile che i fornitori di rating ESG comunichino se hanno tenuto conto dei fattori E, S o G, o di una loro aggregazione, il rating attribuito a ciascun fattore pertinente e la ponderazione attribuita a ciascuno di tali fattori nell'aggregazione. I fornitori di rating ESG dovrebbero comunicare altresì i limiti delle informazioni a loro disposizione, tra cui informazioni su un eventuale dialogo con i portatori di interessi dell'elemento valutato o dell'emittente dell'elemento valutato. I fornitori di rating ESG dovrebbero inoltre comunicare al pubblico informazioni sui limiti della metodologia utilizzata, ad esempio quando valutano solo una delle due dimensioni del principio della doppia rilevanza o quando il rating ESG è espresso in valore relativo o assoluto.*

- (34) *Si raccomanda di tenere conto degli obiettivi dell'Unione e delle norme internazionali per ciascun fattore al fine di garantire un livello sufficiente di qualità dei rating ESG. Pertanto, i fornitori di rating ESG dovrebbero indicare se il rating tiene conto anche di altri accordi internazionali pertinenti, dell'allineamento agli obiettivi stabiliti nell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici il 12 dicembre 2015 ("accordo di Parigi") per il fattore E, del rispetto delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul diritto di organizzazione e contrattazione collettiva per il fattore S e dell'allineamento alle norme internazionali in materia di evasione ed elusione fiscali per il fattore G.*
- (35) *Il regolamento (UE) 2019/2088, il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹ e la direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰ rappresentano iniziative legislative fondamentali per migliorare la disponibilità, la qualità e la coerenza dei requisiti ESG lungo l'intera catena del valore dei partecipanti ai mercati finanziari, il che dovrebbe contribuire al costante miglioramento della qualità dei rating ESG.*
- (36) *Il presente regolamento non dovrebbe interferire con le metodologie di rating ESG o con i relativi contenuti. La diversità nelle metodologie dei fornitori di rating ESG garantisce che le vaste esigenze degli utenti possano essere soddisfatte e promuove la concorrenza nel mercato.*

¹⁹ *Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).*

²⁰ *Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15).*

- (37) ***Benché i fornitori di rating ESG possano utilizzare l'allineamento alla tassonomia di cui al regolamento (UE) 2020/852 come fattore pertinente o indicatore chiave di prestazione (ICP) nella loro metodologia di rating, i rating che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento non dovrebbero essere considerati un'etichettatura ESG che indica o garantisce la conformità o l'allineamento al regolamento (UE) 2020/852 o a qualsiasi altra norma.***
- (38) I fornitori di rating ESG dovrebbero garantire di fornire rating ESG indipendenti, ***imparziali, sistematici*** e di buona qualità. È importante introdurre requisiti organizzativi che garantiscano la prevenzione e l'attenuazione di potenziali conflitti di interessi. Al fine di assicurare l'indipendenza dei fornitori di rating ESG, questi ultimi dovrebbero evitare situazioni di conflitto di interessi e gestire adeguatamente tali conflitti qualora siano inevitabili. È opportuno che i fornitori di rating ESG rendano pubblici i conflitti di interessi in modo tempestivo. È opportuno altresì che essi conservino registrazioni di tutti i fattori che minacciano in modo significativo l'indipendenza del fornitore di rating ESG e dei suoi dipendenti e di altre persone partecipanti al processo di rating, nonché di tutte le misure di salvaguardia applicate per attenuarli. Inoltre, per evitare potenziali conflitti di interessi, i fornitori di rating ESG non dovrebbero essere autorizzati a offrire ***all'interno dello stesso soggetto*** una serie di altri servizi, tra cui servizi di consulenza, rating del credito, indici di riferimento, attività di investimento, audit o attività bancarie, assicurative e riassicurative. Infine, per prevenire, individuare, eliminare o gestire e comunicare eventuali conflitti di interessi e garantire la qualità, l'integrità e l'accuratezza del processo di rating e revisione dei rating ESG in qualsiasi momento, i fornitori di rating ESG dovrebbero stabilire politiche e procedure interne adeguate in relazione ai dipendenti e alle altre persone coinvolte nel processo di rating. Tali politiche e procedure dovrebbero in particolare comprendere i meccanismi di controllo interno e una funzione di ***sorveglianza***.

(39) *Al fine di affrontare i rischi di conflitti di interessi, alcune attività dovrebbero essere offerte da soggetti giuridici distinti. Tuttavia, alcune di queste attività potrebbero essere offerte all'interno dello stesso soggetto giuridico se i fornitori dispongono di misure e procedure sufficienti per garantire che ciascuna attività sia esercitata in modo autonomo e per evitare di creare potenziali rischi di conflitti di interessi nel processo decisionale nell'ambito delle sue attività di rating ESG. Tale deroga non dovrebbe essere applicabile per le attività di rating del credito e per le attività di audit e consulenza. Le attività di consulenza comprendono lo sviluppo di strategie di sostenibilità e di strategie volte a gestire i rischi per la sostenibilità o gli effetti sulla stessa. Per quanto riguarda l'attività di sviluppo degli indici di riferimento, l'ESMA dovrebbe valutare se le misure proposte dal fornitore di rating ESG sono adeguate o sufficienti per quanto riguarda i potenziali rischi di conflitti di interessi, tenendo conto dell'eventualità o meno che l'amministratore dell'indice di riferimento offra indici di riferimento che perseguono obiettivi di sostenibilità e, in particolare, indici di riferimento UE di transizione climatica e indici di riferimento UE allineati all'accordo di Parigi conformemente al regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio²¹.*

²¹

Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).

(40) *I dipendenti dei fornitori di rating ESG e le altre persone coinvolte nel processo di rating non dovrebbero partecipare alla determinazione di un rating ESG di un soggetto valutato né influenzarla in altro modo qualora esistano prove di autovalutazione, di interesse personale, di patrocinio o di familiarità derivanti da rapporti finanziari, personali, d'affari, di lavoro o di altro tipo tra tali persone e il soggetto valutato, in conseguenza delle quali un soggetto terzo obiettivo, ragionevole e informato, tenuto conto delle garanzie applicate, concluderebbe che l'indipendenza di tali persone è compromessa. Se, durante il periodo in cui i dipendenti dei fornitori di rating ESG o le altre persone coinvolte nel processo di rating partecipano alle attività di valutazione, un soggetto valutato si fonde con un altro soggetto o lo acquisisce, tali persone dovrebbero individuare e valutare interessi o relazioni attuali o recenti che, tenuto conto delle garanzie disponibili, potrebbero compromettere l'indipendenza e la capacità di tali persone di continuare a partecipare alle attività di valutazione dopo la data effettiva della fusione o dell'acquisizione.*

- (41) Al fine di apportare maggiore chiarezza e rafforzare la fiducia nell'attività dei fornitori di rating ESG, è necessario stabilire requisiti per la vigilanza continua dei fornitori di rating ESG *nell'Unione. Alla luce delle importanti analogie tra le attività delle agenzie di rating del credito e quelle dei fornitori di rating ESG e del relativo forte allineamento degli aspetti centrali del quadro normativo per i fornitori di rating ESG al quadro normativo applicabile alle agenzie di rating del credito a norma del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio²², e al fine di garantire un'applicazione armonizzata delle norme proposte nonché una vigilanza uniforme, si ritiene che sia comprensibile, tenuto conto della decisione adottata a norma del regolamento (CE) n. 1060/2009 di affidare la vigilanza all'ESMA, affidare anche la vigilanza dei fornitori di rating ESG all'ESMA. Ciò non costituisce un precedente e non dovrebbe essere interpretato come una prassi o una politica sull'attribuzione di responsabilità di vigilanza nel settore finanziario.*
- (42) *Oltre a essere utilizzate nel settore dei servizi finanziari, le valutazioni dei rating ESG sono impiegate anche nel contesto degli appalti e della catena di approvvigionamento. Nella sua vigilanza sui fornitori di rating ESG, l'ESMA dovrebbe quindi tenere conto della distinzione tra fornitori di rating ESG nei settori finanziari e di quelli nei settori non finanziari.*

²²

Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1).

- (43) L'ESMA dovrebbe poter richiedere tutte le informazioni necessarie per svolgere efficacemente i propri compiti di vigilanza. Dovrebbe pertanto essere in grado di richiedere tali informazioni a fornitori di rating ESG, persone coinvolte in attività di rating ESG, ***rappresentanti legali designati in virtù del regime di riconoscimento, elementi valutati ed emittenti di elementi valutati*** e terze parti alle quali i fornitori di rating ESG hanno esternalizzato funzioni operative, nonché persone altrimenti strettamente e sostanzialmente legate o collegate a fornitori di rating ESG o attività di rating ESG.
- (44) L'ESMA dovrebbe essere in grado di svolgere i propri compiti di vigilanza e, in particolare, di obbligare i fornitori di rating ESG a porre fine a una violazione, a fornire informazioni complete e corrette o a dare seguito a un'indagine o un'ispezione in loco. Per garantire che l'ESMA sia in grado di svolgere tali compiti di vigilanza, l'ESMA dovrebbe poter imporre sanzioni o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento.
- (45) Dato il suo ruolo nell'autorizzare i fornitori di rating ESG e nel vigilare sugli stessi, l'ESMA dovrebbe elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione che non comportino scelte politiche e presentarli alla Commissione. L'ESMA dovrebbe specificare ulteriormente le informazioni necessarie per l'autorizzazione dei fornitori di rating ESG. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare tali norme tecniche di attuazione mediante atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio²³.

²³ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

- (46) Nel suo ruolo di soggetto che autorizza i fornitori di rating ESG e vigila sugli stessi, l'ESMA dovrebbe poter riscuotere *dai soggetti sottoposti a vigilanza* contributi per le attività di vigilanza. Tali contributi dovrebbero essere *proporzionati e adeguati alle dimensioni dei fornitori di rating ESG e alla portata della loro vigilanza*.
- (47) Al fine di specificare ulteriori elementi tecnici del presente regolamento, si dovrebbe delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE in relazione alle specifiche della procedura ai fini dell'irrogazione di sanzioni pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, comprese disposizioni temporali, disposizioni sui diritti di difesa, sulla riscossione di sanzioni pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, oltre a norme dettagliate sui termini di prescrizione per l'imposizione e l'applicazione di sanzioni e il tipo di contributi da versare, in particolare la destinazione, l'ammontare e le modalità di versamento di tali contributi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016²⁴. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(48) È necessario disporre di una serie di misure a sostegno dei fornitori di rating ESG più piccoli al fine di consentire loro di proseguire le loro attività o di entrare nel mercato dopo la data di applicazione del presente regolamento. ***In tale contesto, è opportuno introdurre un regime temporaneo per agevolare l'ingresso nel mercato dei fornitori di rating ESG più piccoli e sostenere lo sviluppo dei fornitori di rating ESG più piccoli esistenti e già operanti nell'Unione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Nell'ambito di tale quadro temporaneo e facoltativo, i fornitori di rating ESG classificati come piccole imprese o come gruppi di piccole dimensioni dovrebbero registrarsi presso l'ESMA, senza necessità di autorizzazione, e dovrebbero essere soggetti unicamente a disposizioni specifiche sui requisiti organizzativi e a disposizioni sugli obblighi di trasparenza. All'ESMA dovrebbe essere conferito il potere di chiedere informazioni, svolgere indagini generali e ispezioni in loco e adottare misure amministrative. L'ESMA dovrebbe inoltre adoperarsi per evitare i rischi di elusione, in particolare impedendo alle piccole imprese appartenenti a gruppi medi o grandi di beneficiare delle disposizioni delineate nel quadro di tale regime. Una volta terminato tale regime temporaneo, tali piccoli fornitori di rating ESG dovrebbero chiedere l'autorizzazione e beneficiare di un regime proporzionato per quanto riguarda i requisiti di governance, integrato da contributi per le attività di vigilanza*** ■ proporzionati al fatturato netto annuo del fornitore di rating ESG interessato.

- (49) ***Ove un soggetto o un investitore chieda un rating ESG ad almeno due fornitori di rating ESG, tale soggetto o investitore prende in considerazione la nomina di almeno un fornitore di rating ESG con una quota di mercato nell'Unione non superiore al 10 %.***
- (50) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia stabilire un regime coerente ed efficace per affrontare le carenze e le vulnerabilità presentate dai rating ESG, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (51) Il presente regolamento si dovrebbe applicare senza pregiudicare l'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE.
- (52) ***La Banca centrale europea ha formulato il suo parere d'iniziativa il 4 ottobre 2023,***

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I

Oggetto, campo di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento introduce un approccio normativo comune al fine di rafforzare l'integrità, la trasparenza, **la comparabilità ove possibile**, la responsabilità, **l'affidabilità**, la buona governance e l'indipendenza delle attività di rating ESG, contribuendo alla trasparenza e alla qualità dei rating ESG **e all'agenda dell'Unione in materia di finanza sostenibile**. Esso mira a contribuire al buon funzionamento del mercato interno, conseguendo nel contempo un livello elevato di protezione dei consumatori e degli investitori e prevenendo il greenwashing o altri tipi di disinformazione, compreso il social washing, mediante l'introduzione di obblighi di trasparenza relativi ai rating ESG e norme sull'organizzazione e sulla condotta dei fornitori di rating ESG.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai rating ESG che sono emessi da fornitori di rating ESG operanti nell'Unione. ***I fornitori di rating ESG sono ritenuti operanti nell'Unione nei seguenti casi:***

- (a) *i fornitori di rating ESG stabiliti nell'Unione, quando questi emettono e pubblicano i loro rating ESG sul loro sito web o con altri mezzi o quando emettono e distribuiscono i propri rating ESG mediante abbonamento o altri rapporti contrattuali a imprese finanziarie regolamentate nell'Unione, a imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/34/UE, a imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/109/CE o a istituzioni, organi e organismi dell'Unione o ad autorità pubbliche degli Stati membri;*
- (b) *i fornitori di rating ESG stabiliti al di fuori dell'Unione, quando questi emettono e distribuiscono i loro rating mediante abbonamento o altri rapporti contrattuali a imprese finanziarie regolamentate nell'Unione, a imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/34/UE, a imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/109/CE o a istituzioni, organi e organismi dell'Unione o ad autorità pubbliche degli Stati membri.*

2. Il presente regolamento non si applica:

- (a) ai rating ESG privati non destinati a essere comunicati al pubblico o alla distribuzione;
- (b) ai rating ESG *emessi* da imprese finanziarie regolamentate ■ utilizzati *esclusivamente* per finalità interne o per la fornitura di prodotti o servizi finanziari interni *o infragruppo*;

(c) *ai rating ESG emessi da imprese finanziarie regolamentate nell'Unione che:*

- (i) *sono incorporati in un prodotto o servizio, se tali prodotti o servizi sono già disciplinati dal diritto dell'Unione, anche a norma del regolamento (UE) 2019/2088, delle direttive 2013/36/UE²⁵, (UE) 2014/65, 2009/138/CE²⁶, 2009/65/CE²⁷, 2011/61/UE²⁸ e (UE) 2016/2341²⁹ del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento di esecuzione (UE) n. 883/2014 della Commissione³⁰, dei regolamenti (UE) 2020/1503³¹, (UE) 2023/1114³² e (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, e*
- (ii) *sono comunicati a terzi.*

²⁵ *Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).*

²⁶ *Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (rifusione) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).*

²⁷ *Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).*

²⁸ *Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).*

²⁹ *Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).*

³⁰ *Regolamento di esecuzione (UE) n. 883/2014 della Commissione, del 5 agosto 2014, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Jamón de Serón (IGP)] (GU L 242 del 14.8.2014, pag. 3).*

³¹ *Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1).*

³² *Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40).*

Nelle situazioni trattate dal primo comma del presente punto, qualora un'impresa finanziaria regolamentata nell'Unione comunichi a terzi un rating ESG nel quadro delle sue comunicazioni di marketing, tale impresa include sul proprio sito web le stesse informazioni di cui all'allegato III, punto 1, del presente regolamento e pubblica in tali comunicazioni di marketing un link alle informazioni pubblicate sul sito web, salvo se è soggetta all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2088.

Le autorità nazionali competenti designate in conformità alle legislazioni settoriali di cui al primo comma controllano il rispetto, da parte delle imprese finanziarie regolamentate, degli obblighi di cui al presente articolo, conformemente ai poteri conferiti da tali legislazioni settoriali;

- (d) ai rating ESG emessi da fornitori stabiliti al di fuori dell'Unione che non sono autorizzati o riconosciuti a norma del titolo II e che soddisfano tutte le condizioni seguenti:*

- (i) *il rating ESG è distribuito su iniziativa esclusiva dell'utente stabilito nell'Unione senza alcun preliminare contatto, sollecitazione, promozione, pubblicità o altra iniziativa da parte del fornitore di rating ESG o da parte di terzi per conto del fornitore; non è considerato distribuito su iniziativa esclusiva dell'utente un rating ESG distribuito nell'Unione da un fornitore stabilito al di fuori dell'Unione la cui quota di mercato nell'Unione delle sue attività di rating ESG diventa sostanziale o che dispone di un sito web in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione che non è comunemente impiegata nel mondo della finanza internazionale;*
- (ii) *non vi sono sostituti per i rating offerti dai fornitori di rating ESG autorizzati a norma del presente regolamento.*

L'iniziativa di un utente di cui al primo punto della presente lettera non autorizza il fornitore di rating ESG stabilito al di fuori dell'Unione a distribuire rating ESG a detto utente in modo ricorrente né a distribuire rating ESG ad altri utenti nell'Unione;

- (e) *alla pubblicazione o alla distribuzione di dati su fattori ambientali, sociali e relativi ai diritti umani e alla governance;*
- (f) *ai rating di credito emessi a norma del regolamento (CE) n. 1060/2009, a eventuali punteggi o valutazioni connessi ai fattori ESG prodotti o pubblicati nell'ambito delle metodologie per i rating del credito o come input della valutazione dell'affidabilità creditizia o risultato della stessa;*

- (g) ai prodotti o ai servizi che integrano un elemento di un rating ESG, **compresa la ricerca in materia di investimenti di cui alla direttiva 2014/65/UE**;
- (h) **alle revisioni esterne delle obbligazioni verdi europee e ai pareri di un secondo soggetto sulle obbligazioni verdi, sulle obbligazioni commercializzate come ecosostenibili, sulle obbligazioni legate alla sostenibilità, sui prestiti e sugli altri tipi di strumenti di debito, nella misura in cui tali revisioni esterne e pareri di un secondo soggetto non contengono rating ESG prodotti dal revisore o dal secondo soggetto che fornisce un parere**;
- (i) ai rating ESG prodotti da autorità pubbliche dell'Unione o degli Stati membri **quando non sono pubblicati o distribuiti a fini commerciali**;
- (j) ai rating ESG **prodotti da** un fornitore di rating ESG autorizzato **quando sono pubblicati o distribuiti** da terzi;
- (k) ai rating ESG prodotti **dai membri del Sistema europeo di banche centrali quando questi non sono pubblicati o distribuiti a fini commerciali**;
- (l) **all'informativa obbligatoria di cui agli articoli 6, 8, 9, 10, 11 e 13 del regolamento (UE) 2019/2088**;
- (m) **alle informative di cui agli articoli 5, 6 e 8 del regolamento (UE) 2020/852**;
- (n) **ai rating sviluppati esclusivamente per i processi di accreditamento o certificazione, non riguardanti l'analisi degli investimenti e l'analisi finanziaria o il processo decisionale**;

- (o) alle attività di etichettatura, a condizione che l'etichettatura concessa ai pertinenti soggetti, strumenti finanziari o prodotti finanziari non comporti la comunicazione di un rating ESG;*
- (p) ai rating ESG pubblicati o distribuiti da organizzazioni senza scopo di lucro a fini non commerciali.*

In deroga al primo comma della presente lettera p), le organizzazioni senza scopo di lucro dovrebbero essere soggette ai requisiti del presente regolamento se addebitano commissioni agli elementi valutati per comunicare loro i dati o attribuire loro un rating attraverso la loro piattaforma o se forniscono agli utenti l'accesso a informazioni sui rating ESG dietro pagamento di una commissione.

- 3. Le AEV elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli della presentazione e del contenuto delle informazioni da comunicare a norma del paragrafo 2, lettera c), tenendo conto dei vari tipi di prodotti finanziari, delle loro caratteristiche e delle differenze tra di essi e della necessità di evitare duplicazioni di informazioni già pubblicate conformemente ai requisiti normativi applicabili.*

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010³³, (UE) n. 1094/2010³⁴ e (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio.

³³ *Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).*

³⁴ *Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).*

Articolo 3
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) "rating ESG": un parere, un punteggio o una combinazione di entrambi, in merito ***al profilo o alle caratteristiche di un elemento valutato riguardo a fattori ambientali, sociali, dei diritti umani o di governance*** o all'esposizione a rischi **■** o all'impatto ***su fattori ambientali, sociali, dei diritti umani o di governance***, che si ***basano*** sia su una metodologia consolidata sia su un sistema di classificazione definito costituito da categorie di rating **■**, indipendentemente dal fatto che tale rating ESG sia esplicitamente denominato "rating ***ESG***", "***parere ESG***" o "punteggio ESG";
- 2) "parere ***ESG***": una valutazione ***ESG*** basata su una metodologia fondata su norme e su un sistema di classificazione definito costituito da categorie di rating, che coinvolge direttamente un analista di rating nel processo o nei sistemi di rating;
- 3) "punteggio ***ESG***": una misura ***ESG*** derivata da dati, utilizzando una metodologia fondata su norme, e basata unicamente su un sistema o modello statistico o algoritmico predefinito, senza ulteriori contributi analitici sostanziali da parte di un analista;
- 4) "fornitore di rating ESG": una persona giuridica la cui attività comprende:
 - a) ***l'emissione e***
 - b) ***la pubblicazione o*** la distribuzione di rating ESG **■** su base professionale;

- 5) "impresa finanziaria regolamentata nell'Unione": un'impresa, indipendentemente dalla sua forma giuridica, che è:
- a) un ente creditizio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁵;
 - b) un'impresa di investimento quale definita all'articolo 4, punto 1), della direttiva (UE) 2014/65;
 - c) un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE █, compreso un gestore di fondi per il venture capital qualificati quale definito all'articolo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶, un gestore di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale quale definito all'articolo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁷ e un gestore di ELTIF quale definito all'articolo 2, punto 12), del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁸;

³⁵ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

³⁶ Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1).

³⁷ Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18).

³⁸ Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 98).

- d) una società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE ■ ;
- e) un'impresa di assicurazione quale definita all'articolo 13, punto 1), della direttiva 2009/138/CE;
- f) un'impresa di riassicurazione quale definita all'articolo 13, punto 4), della direttiva 2009/138/CE;
- g) un ente pensionistico aziendale o professionale, quale definito all'articolo 1, punto 6), della direttiva (UE) 2016/2341;
- h) istituti pensionistici che gestiscono regimi pensionistici considerati regimi di sicurezza sociale oggetto *dei regolamenti* (CE) n. 883/2004 ■ e ■ (CE) n. 987/2009³⁹ del Parlamento europeo e del Consiglio, come pure qualsiasi soggetto giuridico costituito a fini di investimento in tali regimi di sicurezza sociale;

³⁹ Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).

- i) un fondo di investimento alternativo (FIA) gestito da un GEFIA quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE o un FIA sottoposto a vigilanza ai sensi del diritto nazionale applicabile;
- j) un OICVM quale definito all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE;
- k) una controparte centrale quale definita all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰;
- l) un depositario centrale di titoli quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴¹;
- m) una società veicolo di assicurazione o di riassicurazione autorizzata a norma dell'articolo 211 della direttiva 2009/138/CE;
- n) una società veicolo per la cartolarizzazione quale definita all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴²;

⁴⁰ Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

⁴¹ Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

⁴² Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).

- o) una società di partecipazione assicurativa quale definita all'articolo 212, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2009/138/CE o una società di partecipazione finanziaria mista quale definita all'articolo 212, paragrafo 1, lettera h), della medesima direttiva, che fa parte di un gruppo assicurativo soggetto a vigilanza a livello di gruppo a norma dell'articolo 213 di tale direttiva e che non è esentata dalla vigilanza di gruppo a norma dell'articolo 214, paragrafo 2, della medesima direttiva;
- p) *una società di partecipazione finanziaria quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, del regolamento (UE) n. 575/2013***
- q) un istituto di pagamento quale definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴³;
- r) un istituto di moneta elettronica quale definito all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁴;
- s) un fornitore di servizi di crowdfunding quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2020/1503 ■ ;

⁴³ Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

⁴⁴ Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

- t) un fornitore di servizi per le cripto-attività quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 8), **del** regolamento (UE) 2023/1114, se presta uno o più servizi per le cripto-attività quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 9), **del** regolamento (UE) 2023/1114;
 - u) un repertorio di dati sulle negoziazioni quale definito all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) n. 648/2012;
 - v) un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni quale definito all'articolo 2, punto 23), del regolamento (UE) 2017/2402;
 - w) un amministratore di indici di riferimento quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3, del regolamento (UE) 2016/1011 ■ ;
 - x) un'agenzia di rating del credito quale definita all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1060/2009; "analista di rating":
- 6) una persona che esercita funzioni di analisi ai fini dell'emissione di rating ESG; "soggetto valutato":
- 7) "**elemento** valutato": una persona giuridica, uno strumento finanziario, un prodotto finanziario o un'autorità pubblica o un organismo di diritto pubblico cui è esplicitamente o implicitamente attribuito un rating ■ ESG, indipendentemente dal fatto che tale rating sia stato richiesto e indipendentemente dal fatto che la persona giuridica abbia fornito informazioni per tale rating ■ ESG;

- 8) **"strumento finanziario": gli strumenti di cui all'allegato I, sezione C, della direttiva 2004/2014/CE;**
- 9) "utente": una persona fisica o giuridica, compresi un'autorità pubblica o un organismo di diritto pubblico, cui è **distribuito** un rating ESG **mediante abbonamento o altri rapporti contrattuali**;
- 10) autorità competenti": le autorità designate da ciascuno Stato membro **a norma dell'articolo 30** e ai fini del presente regolamento;
- 11) **"organo di amministrazione": l'organo – o gli organi – di un fornitore di rating ESG, nominati conformemente al diritto nazionale, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del fornitore di rating ESG, che supervisiona e monitora le decisioni della dirigenza e comprende persone che dirigono di fatto l'attività del fornitore di rating ESG;**
- 12) "alta dirigenza": la persona o le persone che dirigono di fatto l'attività del fornitore di rating ESG nonché il membro o i membri del consiglio di amministrazione o di sorveglianza di tale fornitore;
- 13) "gruppo di fornitori di rating ESG": un gruppo di imprese stabilite nell'Unione composto da un'impresa madre e dalle sue imprese figlie quali definite all'articolo 2 della direttiva 2013/34/UE, nonché da imprese legate tra loro da una relazione e la cui attività comprende la fornitura di rating ESG.

Titolo II
Fornitura di rating ESG nell'Unione

Articolo 4

Requisiti per *esercitare un'attività* nell'Unione

Qualsiasi persona giuridica che desideri *esercitare l'attività di fornitore di* rating ESG nell'Unione soddisfa uno dei requisiti seguenti:

- a) un'autorizzazione rilasciata dall'ESMA di cui all'articolo 6;
- b) una decisione di esecuzione di cui all'articolo 9;
- c) un'autorizzazione per l'avallo di cui all'articolo 10;
- d) un riconoscimento di cui all'articolo 11.

Articolo 5

Regime temporaneo per i piccoli fornitori di rating ESG

1. *Un fornitore di rating ESG stabilito nell'Unione classificato come piccola impresa o gruppo di piccole dimensioni secondo i criteri di cui all'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE che intende esercitare l'attività nell'Unione sarà soggetto soltanto ai principi generali di cui all'articolo 15, paragrafi 1, 5 e 7, alle disposizioni degli articoli 23 e 24, e ai poteri di cui agli articoli da 32 a 37, a condizione che:*

- a) *notifichi all'ESMA la propria intenzione di esercitare l'attività nell'Unione;*
 - b) *sia stato registrato dall'ESMA prima che inizi a esercitare l'attività nell'Unione.*
2. *Se un fornitore di rating ESG di cui al paragrafo 1 cessa di essere classificato come piccola impresa o gruppo di piccole dimensioni secondo i criteri di cui all'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE o tre anni dopo la sua registrazione a norma del paragrafo 1, se precedente, il fornitore di rating ESG diventa soggetto a tutte le disposizioni del presente regolamento ed entro sei mesi deve presentare domanda di autorizzazione a norma del titolo II, capo 1.*
3. *I fornitori di rating ESG di cui al paragrafo 1 possono scegliere di aderire a norma del presente regolamento. Se i fornitori di rating ESG decidono di aderire, il presente regolamento si applica loro in tutti i suoi elementi.*

Capo 1

Autorizzazione *a fornitori* di rating ESG *stabiliti nell'Unione a esercitare l'attività* nell'Unione

Articolo 6

Domanda di autorizzazione *a esercitare un'attività nell'Unione*

1. Le persone giuridiche stabilite nell'Unione che intendono *esercitare un'attività* nell'Unione *a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a)*, presentano domanda di autorizzazione all'ESMA.
2. La domanda di autorizzazione contiene tutte le informazioni elencate nell'allegato I ed è presentata in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione. Il regolamento n. 1 del Consiglio⁴⁵ si applica *mutatis mutandis* a qualsiasi altra comunicazione tra l'ESMA e i fornitori di rating ESG e il loro personale.
3. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare ulteriormente le informazioni di cui all'allegato I.

L'ESMA alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il *[nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]*.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura stabilita agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

⁴⁵ Regolamento n. 1 del Consiglio che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385).

4. Il fornitore di rating ESG autorizzato rispetta in ogni momento le condizioni di ottenimento dell'autorizzazione iniziale.
5. I fornitori di rating ESG notificano senza indebito ritardo all'ESMA qualsiasi modifica sostanziale delle condizioni di ottenimento dell'autorizzazione iniziale, compresa l'apertura o la chiusura di una succursale all'interno dell'Unione.

Articolo 7

Esame della domanda di autorizzazione di un fornitore di rating ESG da parte dell'ESMA

1. Entro **25** giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di cui all'articolo **6**, paragrafo 2, l'ESMA accerta che essa sia completa. Se la domanda è incompleta, l'ESMA fissa un termine entro il quale il richiedente deve trasmettere informazioni supplementari.
2. Dopo aver valutato la completezza della domanda, l'ESMA notifica al richiedente l'esito di tale valutazione.
3. Entro **90** giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 2, l'ESMA adotta una decisione pienamente motivata di autorizzazione o di respingimento dell'autorizzazione.
4. L'ESMA può prorogare il termine di cui al paragrafo 3 fino a **120** giorni lavorativi, in particolare se il richiedente:
 - a) prevede di avallare i rating ESG di cui all'articolo **11**;
 - b) prevede di ricorrere all'esternalizzazione; oppure
 - c) richiede l'esenzione dall'osservanza dei requisiti di cui all'articolo **22**.

5. La decisione adottata dall'ESMA a norma del paragrafo 3 acquisisce efficacia a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della sua adozione.
6. ***Se il richiedente non fornisce informazioni supplementari entro il termine di cui al paragrafo 1 o se l'ESMA non adotta alcuna decisione entro il termine di cui al paragrafo 3 o 4, a seconda dei casi, la domanda si considera respinta.***

Articolo 8

Decisione di concessione o respingimento dell'autorizzazione a ***esercitare un'attività nell'Unione*** e
notifica di tale decisione

1. L'ESMA autorizza il richiedente in qualità di fornitore di rating ESG qualora, in seguito all'esame della domanda di cui all'articolo 7, concluda che tale richiedente soddisfa le condizioni per la fornitura di rating di cui al presente regolamento.
2. L'ESMA informa il richiedente entro cinque giorni lavorativi in merito alla decisione di cui al paragrafo 1.
3. L'ESMA informa la Commissione, l'ABE e l'EIOPA in merito a ciascuna decisione adottata a norma del paragrafo 2.
4. L'autorizzazione è valida in tutto il territorio dell'Unione.

Articolo 9

Revoca o sospensione dell'autorizzazione

1. L'ESMA revoca o sospende l'autorizzazione di un fornitore di rating ESG in uno qualsiasi dei casi seguenti:
 - a) il fornitore di rating ESG ha espressamente rinunciato all'autorizzazione o non ha fornito rating ESG nei **12** mesi antecedenti tale revoca o sospensione;
 - b) il fornitore di rating ESG ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
 - c) il fornitore di rating ESG non soddisfa più le condizioni in base alle quali è stato autorizzato;
 - d) il fornitore di rating ESG ha violato in modo grave o ripetuto il presente regolamento.
2. La decisione di revoca o sospensione dell'autorizzazione ha effetto immediato in tutta l'Unione. ***L'ESMA informa le autorità nazionali competenti, la Commissione, l'ABE e l'EIOPA in merito a ciascuna decisione adottata a norma del paragrafo 1. Il fornitore di rating ESG è altresì informato della decisione adottata a norma del paragrafo 1.***

Capo 2

Attività nell'Unione ■ di fornitori di rating ESG *stabiliti al di fuori dell'Unione*

Articolo 10

Decisione di equivalenza

1. Un fornitore di rating ESG *stabilito al di fuori dell'Unione* che desideri *esercitare l'attività* nell'Unione *in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b)*, può farlo soltanto se è incluso nel registro di cui all'articolo **14** e a condizione che siano state rispettate tutte le condizioni seguenti:
 - a) il fornitore di rating ESG *stabilito al di fuori dell'Unione* è una persona giuridica, è autorizzato o registrato come fornitore di rating ESG nel paese terzo interessato ed è soggetto alla vigilanza di tale paese terzo;
 - b) il fornitore di rating ESG *stabilito al di fuori dell'Unione* ha notificato all'ESMA la propria intenzione di *esercitare l'attività* nell'Unione e ha *presentato all'ESMA la prova dell'autorizzazione o della registrazione, la documentazione pertinente richiesta per l'autorizzazione o la registrazione nel paese terzo, nonché* il nome dell'autorità competente responsabile della sua vigilanza nel paese terzo *e ha ricevuto conferma dall'ESMA della completezza delle informazioni fornite*;
 - c) la Commissione ha adottato una decisione di equivalenza a norma del paragrafo 2;
 - d) gli accordi di cooperazione di cui al paragrafo 4 sono operativi.

2. La Commissione può adottare una decisione di esecuzione che dichiara che il quadro giuridico e le prassi di vigilanza di un paese terzo assicurano che:
- a) i fornitori di rating ESG autorizzati o registrati nel paese terzo soddisfano requisiti vincolanti equivalenti ai requisiti stabiliti dal presente regolamento;
 - b) il rispetto dei requisiti vincolanti di cui alla lettera a) è soggetto a effettiva vigilanza e applicazione su base continuativa in detto paese terzo.



Tale decisione di esecuzione è adottata secondo la procedura di esame di cui all'articolo **48**.

3. La Commissione può adottare un atto delegato conformemente all'articolo **47** al fine di precisare le condizioni di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b) **del presente articolo**. La Commissione può subordinare l'applicazione della decisione di esecuzione di cui al paragrafo 2 **del presente articolo**:

- a) all'effettivo rispetto su base continuativa da parte del paese terzo in questione delle eventuali condizioni, stabilite in detta decisione di esecuzione, intese ad assicurare l'equivalenza delle norme in materia di vigilanza e regolamentazione;
- b) alla capacità dell'ESMA di esercitare efficacemente le sue responsabilità in materia di monitoraggio di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1095/2010.



4. L'ESMA istituisce accordi di cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi il cui quadro giuridico e le cui prassi di vigilanza siano stati riconosciuti equivalenti conformemente al paragrafo 2. Tali autorizzazioni specificano ***almeno*** tutti gli elementi seguenti:
- a) il meccanismo per lo scambio ***periodico e ad hoc*** di informazioni tra l'ESMA e le autorità competenti dei paesi terzi interessati, compreso l'accesso a tutte le informazioni pertinenti richieste dall'ESMA in merito al fornitore di rating ESG autorizzato o registrato in tale paese terzo;
 - b) il meccanismo per la notifica immediata all'ESMA laddove l'autorità competente del paese terzo ritenga che un fornitore di rating ESG autorizzato o registrato in tale paese e soggetto alla vigilanza di tale autorità competente del paese terzo stia violando le condizioni della sua autorizzazione o registrazione o un'altra normativa nazionale nel paese terzo;
 - c) le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza, incluse le ispezioni in loco;
 - d) ***il meccanismo per la tempestiva notifica all'ESMA nei casi in cui un'autorità competente di un paese terzo adotta misure di regolamentazione o di sorveglianza in relazione al fornitore di rating ESG, tra cui eventuali modifiche che possano incidere sulla costante conformità del fornitore di rating ESG alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili;***

e) *il meccanismo per la tempestiva notifica all'autorità competente del paese terzo nei casi in cui l'ESMA pubblica un avviso pubblico a norma dell'articolo 35 all'intenzione del fornitore di rating ESG stabilito al di fuori dell'Unione.*

Ai fini del primo comma, se l'ESMA è informata del fatto che un fornitore di rating ESG stabilito al di fuori dell'Unione non soddisfa più le condizioni per essere autorizzato nel suo paese di origine, essa lo cancella dal registro di cui all'articolo 14.

5. *Ai fini del paragrafo 1, lettera b), l'ESMA valuta la completezza delle informazioni entro 20 giorni lavorativi dal loro ricevimento. Se ritiene che le informazioni non siano complete, l'ESMA fissa una scadenza entro la quale il fornitore di rating ESG deve fornire le informazioni supplementari. Una volta valutata la completezza della documentazione inoltrata, l'ESMA informa il fornitore di rating ESG dell'esito della valutazione entro 60 giorni lavorativi dalla data della notifica iniziale.*

Articolo 11

Avallo dei rating ESG *di* un fornitore di rating ESG *stabilito al di fuori dell'Unione*

1. Un fornitore di rating ESG *stabilito* nell'Unione e autorizzato a norma dell'articolo 8 può avallare rating ESG forniti da un fornitore di rating ESG *stabilito al di fuori dell'Unione* appartenente al medesimo gruppo, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) il fornitore di rating ESG *stabilito* nell'Unione ha presentato all'ESMA domanda per l'autorizzazione di tale avallo;
- b) *il fornitore di rating ESG stabilito nell'Unione soddisfa i seguenti indicatori di sostanza minima:*
 - i) *dispone di locali propri o locali ad uso esclusivo in uno Stato membro;*
 - ii) *dispone di almeno un proprio conto bancario attivo nell'Unione e*
 - iii) *dispone di un'idonea presenza analitica e decisionale nell'Unione, tenuto conto della natura, dell'entità o della complessità delle sue attività nell'Unione;*
- c) *l'avallo del rating ESG non compromette la qualità della valutazione dell'entità valutata o l'organizzazione di verifiche o ispezioni in loco, ove previsto dalla metodologia di rating ESG utilizzata dal fornitore di rating ESG;*
- d) il fornitore di rating ESG *stabilito* nell'Unione ha verificato ed è in grado di dimostrare, su base permanente, all'ESMA che *l'emissione e la distribuzione di rating ESG avallati* soddisfa requisiti rigorosi almeno quanto quelli del presente regolamento; *il fornitore di rating ESG stabilito nell'Unione dimostra la conformità a tali requisiti senza dover fare riferimento al processo specifico seguito per ogni singolo rating;*

- e) il fornitore di rating ESG *stabilito* nell'Unione dispone delle competenze necessarie per monitorare efficacemente *i* rating ESG **■** del fornitore di rating ESG *stabilito al di fuori dell'Unione* e per gestire eventuali rischi associati;
- f) esiste un motivo obiettivo per cui *i* rating ESG *devono essere avallati per il loro utilizzo nell'Unione, che può includere fattori quali le specificità dei rating ESG, la necessità di prossimità della produzione dei rating ESG all'emittente o a una specifica realtà economica, una particolare industria, centri di eccellenza per sottocomponenti dei fattori ESG, la disponibilità di competenze specifiche necessarie per la produzione dei rating ESG, la disponibilità materiale di dati di input e lo sviluppo di rating ESG attraverso la collaborazione di gruppi globali*;
- g) il fornitore di rating ESG *stabilito* nell'Unione fornisce all'ESMA, su richiesta di quest'ultima, tutte le informazioni necessarie per consentire all'ESMA di vigilare su base continuativa sul rispetto del presente regolamento da parte del fornitore di rating ESG *stabilito al di fuori dell'Unione, se pertinente per l'avallo dei rating*;
- h) laddove un fornitore di rating ESG *stabilito al di fuori dell'Unione* sia soggetto a vigilanza, è in vigore un accordo di cooperazione adeguato tra l'ESMA e l'autorità competente del paese terzo in cui è *stabilito* il fornitore di rating ESG, al fine di garantire uno scambio efficace di informazioni.

■

2. Un fornitore di rating ESG che presenta una domanda di avallo di cui al paragrafo 1, **lettera a)**, fornisce all'ESMA tutte le informazioni necessarie a dimostrare a quest'ultima che, al momento della presentazione della domanda, tutte le condizioni di cui a detto paragrafo sono soddisfatte.
3. Entro **45** giorni dal ricevimento della domanda **completa** di avallo di cui al paragrafo 1, **lettera a)**, **ma entro 85 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda iniziale**, l'ESMA esamina la domanda e decide se autorizzare l'avallo o respingerlo. L'ESMA notifica **tale** decisione **al richiedente entro cinque giorni lavorativi**.
4. Un rating ESG avallato è considerato un rating ESG fornito dal fornitore di rating ESG avallante. Il fornitore avallante non ricorre all'avallo con l'intento di evitare o eludere le prescrizioni del presente regolamento.
5. Un fornitore di rating ESG che ha avallato **■** rating ESG **emessi** da un fornitore di rating ESG **stabilito al di fuori dell'Unione** resta pienamente responsabile per **i** rating ESG così come per il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento.
6. Qualora abbia fondati motivi di ritenere che le condizioni di cui al **presente articolo** non siano più soddisfatte, l'ESMA ha il potere di imporre al fornitore di rating ESG avallante la cessazione dell'avallo, **fatte salve le misure, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni applicabili a norma degli articoli da 35 a 37**.

Articolo 12

Riconoscimento di fornitori di rating ESG *stabiliti al di fuori dell'Unione*

1. Fino all'adozione da parte della Commissione della decisione di equivalenza di cui all'articolo 10 o, se tale decisione è stata adottata, in caso di abrogazione della stessa, i fornitori di rating ESG *stabiliti al di fuori dell'Unione* con un fatturato netto annuo *consolidato* per *tutte* le loro attività **■** inferiore *all'importo massimo previsto all'articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2013/34/UE* per *gli ultimi* tre anni consecutivi possono *esercitare l'attività* nell'Unione, a condizione che l'ESMA abbia riconosciuto tale fornitore di rating ESG **■** conformemente *al presente articolo*. *Se il fornitore di rating ESG stabilito al di fuori dell'Unione appartiene a un gruppo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 11, della direttiva 2013/34/UE, è auspicabile che il fatturato netto consolidato sia valutato su base consolidata. A tal fine, l'ESMA può tenere conto di una valutazione da parte di un revisore esterno indipendente o di una certificazione dell'autorità competente del paese terzo in cui è stabilito il fornitore di rating ESG di un paese terzo.*
2. I fornitori di rating ESG *stabiliti al di fuori dell'Unione* che desiderano essere riconosciuti ai sensi del paragrafo 1 si conformano ai requisiti stabiliti nel presente regolamento e presentano domanda di riconoscimento all'ESMA. **■**

3. I fornitori di rating ESG *stabiliti al di fuori dell'Unione* che desiderano essere riconosciuti ai sensi del paragrafo 1 dispongono di un rappresentante legale. Tale rappresentante legale è una persona giuridica situata nell'Unione ed è espressamente nominato dal fornitore di rating ESG ■ ad agire per suo conto, ***dimostrando che*** tale fornitore di rating ESG ***adempie su base continuativa agli obblighi previsti dal*** presente regolamento e, a tale riguardo, ne risponde all'ESMA. ***Il rappresentante legale fornisce all'ESMA, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per dimostrarle che il fornitore di rating ESG soddisfa i requisiti di cui al presente regolamento.***
4. Il fornitore di rating ESG *stabilito al di fuori dell'Unione* fornisce all'ESMA, prima del riconoscimento di cui al paragrafo 1, le informazioni seguenti:
- a) ***tutte le informazioni necessarie per dimostrare che sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, comprese le informazioni elencate nell'allegato I;***
 - b) tutte le informazioni necessarie per dimostrare all'ESMA che il fornitore di rating ESG *stabilito al di fuori dell'Unione* ha adottato tutte le disposizioni necessarie per soddisfare i requisiti di cui *ai paragrafi 2 e 3*;

- c) l'elenco dei rating ESG attuali o futuri che sono destinati a essere **distribuiti** nell'Unione;
- d) se del caso, il nome e i dati di contatto dell'autorità competente del paese terzo responsabile per la vigilanza di detto fornitore.

Entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di riconoscimento di cui al paragrafo 2, l'ESMA esamina la domanda e decide in merito. L'ESMA comunica la propria decisione al richiedente entro cinque giorni lavorativi dalla sua adozione.

5. L'ESMA riconosce il fornitore di rating ESG **stabilito al di fuori dell'Unione** di cui al paragrafo 1 a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
- a) il fornitore di rating ESG **stabilito al di fuori dell'Unione** ha soddisfatto tutte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4;
 - b) se il fornitore di rating ESG **stabilito al di fuori dell'Unione** è soggetto a vigilanza, l'ESMA cerca di mettere in atto un accordo di cooperazione adeguato con l'autorità competente pertinente del paese terzo in cui è situato detto fornitore, al fine di garantire uno scambio efficace di informazioni.

6. Non è concesso alcun riconoscimento nel caso in cui l'esercizio effettivo delle funzioni di vigilanza da parte dell'ESMA nel quadro del presente regolamento è ostacolato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative del paese terzo in cui è stabilito il fornitore di rating ESG, oppure, ove del caso, da limitazioni dei poteri di vigilanza e di indagine dell'autorità competente del paese terzo.
7. L'ESMA irroga sanzioni pecuniarie, conformemente all'articolo **36**, sospende o, se del caso, revoca il riconoscimento di cui al paragrafo 1, qualora essa abbia fondati motivi, basati su elementi di prova documentati, per ritenere che il fornitore di rating ESG:
 - a) stia agendo o abbia agito in modo tale da mettere chiaramente in pericolo gli interessi degli utenti dei suoi rating ESG o l'ordinato funzionamento dei mercati;
 - b) abbia commesso una grave violazione delle prescrizioni applicabili stabilite nel presente regolamento;
 - c) abbia reso false dichiarazioni o utilizzato altri mezzi illeciti per ottenere il riconoscimento.

8. ***Se il fornitore di rating ESG riconosciuto dall'ESMA a norma del presente articolo non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 1, ne informa l'ESMA senza indebito ritardo.***

Il fornitore di rating ESG notifica all'ESMA entro 3 mesi se intende continuare a offrire i propri servizi nell'Unione e presenta domanda di autorizzazione entro 12 mesi. In assenza di tale notifica, il fornitore di rating ESG cessa di operare nell'Unione.

9. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire la forma e il contenuto della domanda di cui al paragrafo 2 e, in particolare, la presentazione delle informazioni richieste al paragrafo 4. L'ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione ***entro il [nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].***

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 13

Accordi di cooperazione

1. Qualsiasi accordo di cooperazione di cui all'articolo **10**, paragrafo 4, all'articolo **11**, paragrafo 1, lettera f), e all'articolo **12**, paragrafo 5, lettera b), è soggetto a garanzie in materia di segreto professionale almeno equivalenti a quelle di cui all'articolo **46**. Lo scambio di informazioni attuato nel contesto di tali accordi di cooperazione è finalizzato allo svolgimento dei compiti dell'ESMA o delle autorità competenti.
2. Per quanto concerne il trasferimento di dati personali verso un paese terzo, l'ESMA applica il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁶.

⁴⁶ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

Capo 3

Registro e accessibilità delle informazioni

Articolo 14

Registro dei fornitori di rating ESG e accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP)

1. L'ESMA istituisce e tiene un registro contenente informazioni su tutti gli elementi seguenti:
 - (a) l'identità dei fornitori di rating ESG autorizzati a norma dell'articolo 8 **o registrati a norma dell'articolo 5**;
 - (b) l'identità dei fornitori di rating ESG **stabiliti al di fuori dell'Unione** che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 10 e le autorità competenti dei paesi terzi responsabili della vigilanza su tali fornitori di rating ESG;
 - (c) l'identità del fornitore di rating ESG avallante e **dei fornitori** di rating ESG **avallati stabiliti al di fuori dell'Unione** di cui all'articolo 11 e, se del caso, le autorità competenti del paese terzo responsabili della vigilanza sul fornitore di rating ESG **avallato**;
 - (d) l'identità dei fornitori di rating ESG **stabiliti al di fuori dell'Unione** che sono stati riconosciuti conformemente all'articolo 12, **il rappresentante legale nell'Unione di tale fornitore di rating ESG** e, se del caso, le autorità competenti dei paesi terzi responsabili della vigilanza su tali fornitori di rating ESG.

2. Il registro di cui al paragrafo 1 è pubblicamente accessibile sul sito web dell'ESMA ed è aggiornato **senza indugio**, in funzione delle necessità.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2028, quando pubblicano informazioni a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, e dell'articolo 23, paragrafo 1, i fornitori di rating ESG le trasmettono contemporaneamente all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 6 del presente articolo affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP, istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859.
4. Tali informazioni soddisfano tutti i requisiti seguenti:
 - (a) le informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili come definito all'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 4, del medesimo regolamento;
 - (b) le informazioni sono corredate dei metadati seguenti:
 - (i) **la denominazione commerciale completa e, se del caso, la denominazione utilizzata a fini di marketing e l'abbreviazione della denominazione** del fornitore di rating ESG che trasmette le informazioni;
 - (ii) l'identificativo della persona giuridica del fornitore di rating ESG, specificato a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/2859;
 - (iii) le dimensioni del fornitore di rating ESG, specificate a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/2859;

(iv) il tipo di informazioni, classificate a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/2859;

(v) metadati che specificano se le informazioni comprendono dati personali.

5. Ai fini del paragrafo 4, lettera b), punto ii), i fornitori di rating ESG acquisiscono l'identificativo della persona giuridica specificato a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/2859.
6. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al paragrafo 1, l'organismo di raccolta quale definito all'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 è l'ESMA.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2028 le informazioni di cui al paragrafo 1 e all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 35, paragrafo 6, e **all'articolo 38, paragrafo 1**, sono rese accessibili tramite l'ESAP. A tal fine, l'organismo di raccolta quale definito all'articolo 2, punto 2, di detto regolamento è l'ESMA. Tali informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili come definito dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859, comprendono i metadati per quanto concerne le denominazioni e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del fornitore di rating ESG, specificato a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, il tipo di informazioni, classificate a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento e un'indicazione del fatto che le informazioni comprendano o meno dati personali.

8. Al fine di garantire una raccolta e un'amministrazione efficienti dei dati trasmessi conformemente al paragrafo 3, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare:

- (a) eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;
- (b) la strutturazione dei dati nelle informazioni;
- (c) per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

Prima di elaborare i progetti di norme tecniche di attuazione, l'ESMA effettua un'analisi costi-benefici. Ai fini del primo comma, lettera c), l'ESMA valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo, *in consultazione con i portatori di interessi*.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

9. Se necessario l'ESMA adotta orientamenti destinati ai soggetti interessati al fine di garantire che i metadati presentati conformemente al paragrafo 8, primo comma, lettera a), siano corretti.

Titolo III

Integrità e affidabilità delle attività di rating ESG

Capo I

Requisiti organizzativi, processi e documenti relativi alla governance

Articolo 15

Principi generali

1. I fornitori di rating ESG garantiscono l'indipendenza delle loro attività di rating, anche da qualsiasi influenza o vincolo di tipo politico ed economico.
2. I fornitori di rating ESG si dotano di norme e procedure che garantiscono che i loro rating ESG siano **emessi**, pubblicati **e distribuiti** in conformità del presente regolamento.
3. I fornitori di rating ESG utilizzano sistemi, risorse e procedure adeguati ed efficaci per ottemperare agli obblighi loro imposti dal presente regolamento.
4. I fornitori di rating ESG adottano e attuano politiche e procedure scritte che garantiscono che i loro rating ESG si basino su un'analisi approfondita di tutte le informazioni ■ a loro disposizione **che sono rilevanti a tal fine, secondo le proprie metodologie di rating**.
5. I fornitori di rating ESG adottano e attuano politiche e procedure interne di dovuta diligenza che assicurano che i loro interessi aziendali non compromettano l'indipendenza o l'accuratezza delle attività di valutazione.

6. I fornitori di rating ESG adottano e attuano procedure amministrative e contabili affidabili, meccanismi di controllo interno, nonché disposizioni efficaci di controllo e di salvaguardia per i sistemi di trattamento delle informazioni.
7. I fornitori di rating ESG si avvalgono, per fornire i rating ESG, di metodologie rigorose, sistematiche, **indipendenti** e **giustificabili** e le applicano costantemente **e in modo trasparente**.
8. I fornitori di rating ESG rivedono le metodologie di rating di cui al paragrafo 7 su base continuativa e quanto meno una volta l'anno.
9. I fornitori di rating ESG monitorano e valutano l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi, delle risorse e delle procedure di cui al paragrafo 3 con cadenza almeno annuale e adottano misure appropriate per sopperire a eventuali carenze.
10. I fornitori di rating ESG istituiscono e mantengono una funzione di sorveglianza permanente, **indipendente** ed efficace per **■** gli aspetti **complessivi** della fornitura dei propri rating ESG.

La funzione di sorveglianza dispone delle risorse e delle competenze necessarie e ha accesso a tutte le informazioni necessarie per esercitare le proprie funzioni. Essa ha accesso diretto all'organo di amministrazione del fornitore di rating ESG.

I fornitori di rating ESG elaborano e mantengono solide procedure per la loro funzione di sorveglianza.

11. ***I fornitori di rating ESG*** adottano tutte le misure necessarie per garantire che le informazioni da loro impiegate ai fini dell'assegnazione dei rating ESG siano di qualità sufficiente e provengano da fonti affidabili. I fornitori di rating ESG indicano in modo ***chiaro ed*** esplicito che i loro rating ESG costituiscono il loro parere.
12. ***I fornitori di rating ESG informano l'elemento valutato o l'emittente dell'elemento valutato durante il loro orario di lavoro e almeno due interi giorni lavorativi prima della prima emissione del rating ESG, al fine di dare all'elemento valutato o all'emittente dell'elemento valutato la possibilità di informare il fornitore di rating ESG di eventuali errori fattuali. A tal fine i fornitori di rating ESG mettono a disposizione, su richiesta dell'elemento valutato o dell'emittente dell'elemento valutato, gratuitamente e su base non commerciale, le informazioni di cui all'allegato III, punto 1, lettere b) e c), e punto 2, lettera b), punto ii), e la data dell'ultimo aggiornamento dei dati nonché, se del caso, qualsiasi altro dato raccolto, stimato o calcolato in relazione ad essi.***
13. I fornitori di rating ESG non divulgano informazioni sul loro capitale intellettuale, proprietà intellettuale, know-how o sui risultati delle attività innovative che si qualificherebbero come segreti commerciali come definiti all'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁷.
14. I fornitori di rating ESG apportano modifiche ai rating ESG soltanto nel rispetto delle loro metodologie di rating pubblicate a norma dell'articolo 23.

⁴⁷ Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).

Articolo 16

Separazione delle attività commerciali

1. I fornitori di rating ESG non svolgono alcuna delle attività seguenti:
 - (a) attività di consulenza rivolte a investitori o imprese;
 - (b) emissione e *distribuzione* di rating del credito *ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1060/2009*;
 - (c) elaborazione di indici di riferimento *ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011*;
 - (d) *servizi e* attività di investimento *ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE*;
 - (e) *revisione legale dei bilanci e incarichi di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità ai sensi della direttiva 2013/34/UE*;
 - (f) attività *degli enti creditizi ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 e* attività di assicurazione o riassicurazione *ai sensi della direttiva 2009/138/CE*.

2. *In deroga al paragrafo 1, i fornitori di rating ESG possono svolgere le attività elencate al paragrafo 1, lettere d) e f), purché mettano in atto misure specifiche, comprese le misure di cui agli articoli 25 e 26, volte a:*

- (a) garantire che ciascuna attività sia esercitata in modo autonomo ed evitare potenziali rischi di conflitti di interessi nel processo decisionale nell'ambito delle proprie attività di rating ESG;*
- (b) garantire che i dipendenti dei fornitori di rating ESG che partecipano direttamente al processo di valutazione di un elemento valutato non svolgano alcuna delle attività di cui al paragrafo 1.*

Nell'attuare tali misure, il fornitore di rating ESG tiene altresì conto delle attività del gruppo a cui appartiene, se del caso.

3. *In deroga al paragrafo 1, lettera c), un fornitore di rating ESG può presentare all'ESMA una richiesta di autorizzazione a elaborare indici di riferimento, a condizione che metta in atto misure specifiche, comprese quelle di cui al paragrafo 2. L'ESMA valuta se le misure proposte dal fornitore di rating ESG sono adeguate e sufficienti in relazione ai potenziali rischi di conflitti di interessi. Se l'ESMA ritiene che le misure non siano adeguate o sufficienti in relazione ai potenziali rischi di conflitti di interessi, si applica il paragrafo 1, lettera c).*

Qualsiasi modifica sostanziale in relazione alle misure adottate dal fornitore di rating ESG o alla loro attuazione è notificata all'ESMA dal fornitore di rating ESG prima dell'attuazione della modifica stessa. L'ESMA valuta se le misure rimangano adeguate e sufficienti in relazione ai potenziali rischi di conflitti di interessi. Se così non fosse, si applica il paragrafo 1, lettera c).

L'ESMA adotta la decisione di cui al primo e al secondo comma entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni complete sulle misure proposte dal fornitore di rating ESG in relazione alle modifiche sostanziali o entro i termini di cui all'articolo 7 se la valutazione rientra nel suo esame della domanda di autorizzazione.

- 4. I fornitori di rating ESG garantiscono che i propri dipendenti che partecipano direttamente al processo di valutazione di un elemento valutato non svolgano alcuna delle attività di cui al paragrafo 1, lettere a), b) ed e).*
- 5. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare i dettagli delle misure e delle garanzie da attuare a norma dei paragrafi 2, 3 e 4.*

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il ... [nove mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6. I fornitori di rating ESG garantiscono che la prestazione di servizi diversi da quelli di cui al paragrafo 1 non crei rischi di conflitto di interessi nel contesto delle loro attività di rating ESG. ***In presenza di un rischio di conflitto di interessi, i fornitori di rating ESG si astengono dal prestare tali altri servizi.***

Articolo 17

Analisti di rating, dipendenti e altre persone che partecipano alla fornitura dei rating ESG

1. I fornitori di rating ESG provvedono affinché gli analisti di rating, i dipendenti e tutte le altre persone fisiche ***sotto il loro controllo o*** i cui servizi sono messi a loro disposizione, ***ad esempio attraverso un accordo contrattuale***, e che partecipano direttamente alla fornitura dei rating ESG, compresi gli analisti direttamente coinvolti nel processo di rating e le persone coinvolte nell'assegnazione di punteggi ***ESG***, ***siano adeguatamente formati e*** dispongano delle conoscenze e dell'esperienza necessarie per svolgere le funzioni e i compiti loro attribuiti, ***inclusa se del caso una comprensione sufficiente del potenziale rischio finanziario sostanziale per il soggetto valutato e del potenziale impatto sostanziale del soggetto valutato sull'ambiente e sulla società in generale.***

2. I fornitori di rating ESG garantiscono che le persone di cui al paragrafo 1 non siano autorizzate ad avviare o partecipare a negoziati inerenti a contributi o pagamenti con qualsiasi *elemento* valutato o *emittente di un elemento valutato oppure con* qualsiasi altra persona direttamente o indirettamente collegata *all'elemento* valutato da un legame di controllo.
3. Le persone di cui al paragrafo 1 *che partecipano direttamente alla determinazione di un singolo rating di un elemento valutato, nonché le persone che ricoprono una posizione dirigenziale di alto livello presso il fornitore di rating ESG*, non acquistano né vendono strumenti finanziari emessi, garantiti o altrimenti sostenuti dai soggetti valutati *o da qualsiasi soggetto in seno al gruppo del soggetto valutato*, fatta eccezione per le partecipazioni in regimi di investimento collettivo diversificato, compresi i fondi gestiti, *o gli investimenti effettuati nell'ambito della gestione discrezionale del portafoglio*, né effettuano operazioni su tali strumenti finanziari.
4. Le persone di cui al paragrafo 1 non partecipano *direttamente* alla determinazione del rating ESG *del pertinente elemento* valutato né la influenzano in altro modo, se queste:
 - (a) possiedono strumenti finanziari *dell'elemento* valutato, salvo che si tratti di partecipazioni in regimi di investimento collettivo diversificato, *compresi i fondi gestiti, e di investimenti effettuati nell'ambito della gestione discrezionale del portafoglio*;

- (b) possiedono strumenti finanziari di un'entità legata *all'elemento* valutato la cui proprietà potrebbe causare un conflitto di interessi o essere generalmente percepita come tale, salvo che si tratti di partecipazioni in regimi di investimento collettivo diversificato, *compresi i fondi gestiti, e di investimenti effettuati nell'ambito della gestione discrezionale del portafoglio*;
 - (c) hanno occupato *nell'ultimo anno* un posto presso il soggetto valutato *o qualsiasi soggetto in seno al gruppo del soggetto valutato* o intrattengono con esso una relazione d'affari o di altro tipo che potrebbe causare un conflitto di interessi o essere generalmente percepita come tale.
5. I fornitori di rating ESG provvedono affinché le persone di cui al paragrafo 1, *nonché le persone che ricoprono una posizione dirigenziale di alto livello presso il fornitore di rating ESG*:
- (a) adottino tutte le misure ragionevoli per proteggere i beni e le registrazioni in possesso dei fornitori da frode, furto o abuso tenendo conto della natura, delle dimensioni e della complessità dell'attività dei fornitori stessi nonché della loro natura e della gamma delle loro attività di rating ESG;
 - (b) non condividano le informazioni riservate comunicate al fornitore di rating ESG con chiunque non sia direttamente coinvolto nello svolgimento delle attività di rating ESG, compresi gli analisti di rating e i dipendenti di persone direttamente o indirettamente collegate al fornitore di rating ESG da un legame di controllo, né con altre persone fisiche i cui servizi sono o sono stati messi a disposizione o sono sotto il controllo di una persona direttamente o indirettamente collegata al fornitore di rating ESG da un legame di controllo;

(c) non utilizzino né condividano informazioni riservate per finalità diverse dallo svolgimento di attività di rating ESG, compresa la negoziazione di strumenti finanziari;

(d) non sollecitino né accettino denaro, regali o favori da nessun soggetto con cui il fornitore di rating ESG ha una relazione d'affari.

6. Le persone di cui al paragrafo 1 che ritengono che un'altra persona di cui al paragrafo 1 abbia tenuto una condotta che reputano illegale ne informano immediatamente la funzione di **sorveglianza**. Il fornitore di rating ESG provvede affinché la segnalazione non abbia conseguenze negative per chi la effettua.
7. Se un analista di rating pone fine al rapporto di lavoro con il fornitore di rating ESG e **entro un anno** inizia a lavorare per un **elemento** valutato **o un emittente di un elemento valutato** al cui rating ha partecipato **direttamente**, il fornitore di rating ESG rivede il lavoro svolto dall'analista nell'anno antecedente la sua partenza.
8. Le persone di cui al paragrafo 1, **nonché le persone che ricoprono una posizione dirigenziale di alto livello presso il fornitore di rating ESG**, non assumono alcuna posizione dirigenziale **di alto livello** presso un **elemento** valutato **o un emittente di un elemento valutato** al cui rating hanno partecipato per **nove** mesi dopo la fornitura del rating.

Articolo 18

Obblighi di conservazione delle registrazioni

1. I fornitori di rating ESG registrano le loro attività di rating ESG. Tali registrazioni includono le informazioni di cui ***agli allegati I e II***.
2. I fornitori di rating ESG conservano le informazioni di cui al paragrafo 1 per almeno cinque anni, in una forma che consenta di replicare e comprendere pienamente la determinazione di un rating ESG.

Articolo 19

Meccanismo di gestione dei reclami

1. I fornitori di rating ESG predispongono e pubblicano sul proprio sito web procedure per ricevere e trattare i reclami ***presentati dagli utenti dei rating ESG, dagli elementi valutati e dagli emittenti degli elementi valutati, nonché per conservare le relative registrazioni. Inoltre i fornitori di rating ESG pubblicano chiaramente sul loro sito web informazioni riguardanti il meccanismo di gestione dei reclami e i dati di contatto.***

2. Le procedure di cui al paragrafo 1 garantiscono che:
- (a) il fornitore di rating ESG metta a disposizione del pubblico la politica di gestione dei reclami;
 -
 - (b) i reclami siano trattati in modo tempestivo ed equo e che l'esito della trattazione sia comunicato entro un periodo ragionevole di tempo a chi presenta il reclamo, a meno che tale comunicazione sia contraria agli obiettivi di ordine pubblico o al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁸;
 - (c) la trattazione sia condotta indipendentemente dal personale coinvolto nell'oggetto del reclamo.
3. *I reclami possono riguardare:*
- (a) *le fonti di dati utilizzate per uno specifico rating ESG e la presenza di errori fattuali;*
 - (b) *il modo in cui è stata applicata la metodologia di rating in relazione a uno specifico rating ESG;*
 - (c) *la rappresentatività di uno specifico rating ESG rispetto all'elemento valutato o all'emittente dell'elemento valutato.*

⁴⁸ Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

Articolo 20

Preoccupazioni motivate

- 1. I fornitori di rating ESG predispongono procedure per ricevere preoccupazioni motivate dai portatori di interessi, che forniscono i loro nomi e la loro posizione.*
- 2. I fornitori di rating ESG, ad eccezione dei fornitori di rating ESG più piccoli, quali definiti sulla base della soglia massima dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni applicabile alle piccole imprese in conformità della direttiva 2013/34/UE, si adoperano per rispondere alle preoccupazioni motivate entro 30 giorni lavorativi.*

Articolo 21

Esternalizzazione

- 1. L'esternalizzazione di importanti funzioni operative **non compromette** sostanzialmente la qualità **del** controllo interno **dei fornitori di rating ESG** né la capacità dell'ESMA di vigilare sul rispetto, da parte dei fornitori di rating ESG, degli obblighi che incombono loro a norma del presente regolamento.*
- 2. I fornitori di rating ESG che esternalizzano funzioni o qualsiasi oppure servizio o attività pertinenti di rilievo per la fornitura di un rating ESG restano pienamente responsabili dell'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento.*
- 3. I fornitori di rating ESG che esternalizzano funzioni oppure servizi o attività di rilievo per la fornitura di un rating ESG restano pienamente responsabili della comunicazione delle informazioni di cui all'allegato II.*

Articolo 22

Esenzioni dai requisiti di governance

1. **■** Un fornitore di rating ESG *può presentare all'ESMA una richiesta di esenzione dall'osservanza dei requisiti di cui all'articolo 15, paragrafi 6, 8 e 10.*
2. *Nel valutare tale richiesta, l'ESMA verifica se sono soddisfatte le seguenti condizioni:*
 - (a) il fornitore di rating ESG è una piccola **■** impresa *o un piccolo gruppo* secondo i criteri di cui all'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE;
 - (b) il fornitore di rating ESG ha messo in atto misure e procedure, in particolare meccanismi di controllo interno e disposizioni e misure per la comunicazione di informazioni, che assicurano l'indipendenza degli analisti di rating e delle persone incaricate di approvare i rating ESG e garantiscono l'effettivo rispetto del presente regolamento;
 - (c) *il* fornitore di rating ESG *ha dimostrato che le sue dimensioni* non sono determinate in modo tale da disattendere *il* presente regolamento;
 - (d) *il fornitore di rating ESG ha dimostrato con sufficiente chiarezza che i requisiti di cui al paragrafo 1 non sono proporzionati alla natura, alla portata o alla complessità dell'attività di tale fornitore di rating ESG oppure alla natura o gamma dei rating ESG emessi.*

Sulla base di tali considerazioni, l'ESMA può esentare tale fornitore di rating ESG da tutti i requisiti di cui al paragrafo 1 o, in casi debitamente giustificati e sulla base degli elementi forniti dal fornitore di rating ESG a norma del primo comma, lettera d), solo da alcuni di tali requisiti.

Capo 2

Obblighi di trasparenza

Articolo 23

Comunicazione al pubblico delle metodologie, dei modelli e delle principali ipotesi di rating utilizzati nelle attività di rating ESG

1. I fornitori di rating ESG pubblicano sul proprio sito web, **come minimo**, le metodologie, i modelli e le principali ipotesi di rating che utilizzano nelle loro attività di rating ESG, comprese le informazioni di cui ***all'allegato I, lettera d), e all'allegato III, punto 1. Tali informazioni dovrebbero essere pubblicate in modo chiaro e trasparente e identificate in una sezione distinta del sito web del fornitore di rating ESG.***
2. ***Sono forniti rating E, S e G distinti anziché un'unica misura ESG in cui sono aggregati i fattori E, S e G. I fornitori di rating ESG forniscono le informazioni di cui al presente articolo e all'articolo 24 separatamente per ciascun fattore.***
3. ***In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, i fornitori di rating ESG possono fornire un unico rating ESG che aggrega i fattori E, S e G se forniscono, fatti salvi ulteriori obblighi di informativa a norma del presente regolamento, le informazioni di cui all'allegato III, punto 1, lettera h).***

4. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare ulteriormente gli elementi da comunicare a norma del paragrafo 1. ***Tali elementi non includono obblighi di informativa aggiuntivi rispetto a quelli elencati all'allegato III, punto 1.***

5. L'ESMA presenta alla Commissione *i* progetti di norme tecniche di regolamentazione ***di cui al paragrafo 4*** entro il ... ***[nove mesi dalla data di entrata in vigore]***.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura stabilita agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6. ***Il fornitore di rating ESG fornisce le informazioni di cui all'allegato III, punto 1, al più tardi quando inizia a emettere rating ESG.***

7. ***L'ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per precisare le norme, i formati e i modelli relativi ai dati che i fornitori di rating ESG devono utilizzare per presentare le informazioni di cui al paragrafo 1.***

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 24

Comunicazione di informazioni agli **utenti dei** rating ESG e ai soggetti valutati

1. I fornitori di rating ESG **rendono disponibili** agli **utenti dei rating ESG** e ai soggetti valutati come minimo le informazioni di cui all'allegato III, punto 2, **su base continuativa**.
2. **Un fornitore di rating ESG garantisce che, quando autorizza l'abbonato a rendere pubblico il rating ESG, il collegamento alle informazioni di cui all'allegato III, punto 1, sia incluso nel rating ESG.**
3. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare ulteriormente gli elementi da comunicare a norma del paragrafo 1. **Tali elementi non includono obblighi di informativa aggiuntivi rispetto a quelli elencati all'allegato III, punto 2.**
4. L'ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il ... **[nove mesi dalla data di entrata in vigore]**.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura stabilita agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

5. *L'ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per precisare le norme, i formati e i modelli relativi ai dati che i fornitori di rating ESG devono utilizzare per presentare le informazioni di cui al paragrafo 1.*

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Capo 3

Indipendenza e conflitti di interessi

Articolo 25

Indipendenza e prevenzione di conflitti di interessi

1. I fornitori di rating ESG dispongono di solidi meccanismi di governance che comprendono una chiara struttura organizzativa con ruoli e responsabilità ben definiti, trasparenti e omogenei per tutte le persone coinvolte nella fornitura di un rating ESG.
2. I fornitori di rating ESG adottano tutte le misure necessarie per garantire che i rating ESG forniti non siano influenzati da alcun conflitto di interessi, esistente o potenziale, o relazione d'affari *o di altro tipo* del fornitore di rating ESG stesso o dei suoi azionisti, dirigenti, analisti di rating, dipendenti o di qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del fornitore di rating ESG, o di qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata ad esso da un legame di controllo, *o di qualsiasi fornitore terzo a cui siano stati esternalizzati funzioni, servizi o attività.*

3. Quando sussiste il rischio di conflitto di interessi interno al fornitore di rating ESG in ragione dell'assetto proprietario, delle partecipazioni di controllo o delle attività del fornitore in questione, di un soggetto che lo possiede o lo controlla, di un soggetto da esso posseduto o controllato o di qualsiasi sua affiliata ***o di qualsiasi suo fornitore terzo, l'ESMA interviene.*** L'ESMA può chiedere al fornitore di rating ESG di adottare misure tese ad attenuare tale rischio. ■

Qualora il conflitto di interessi di cui al primo comma non *sia* gestito in modo adeguato ***mediante misure specifiche di attenuazione del rischio, l'ESMA impone al fornitore di rating ESG di porre fine alla violazione. Se necessario,*** l'ESMA può imporre al fornitore di rating ESG di porre fine alle attività o alle relazioni che creano il conflitto di interessi o di cessare di fornire rating ESG.

4. ***A un azionista o socio di un fornitore di rating ESG che esercita un'influenza notevole ai sensi dell'articolo 2, punto 13, della direttiva 2013/34/UE su tale fornitore di rating ESG o su un'impresa che ha la facoltà di esercitare il controllo o un'influenza dominante su tale fornitore di rating ESG è vietato:***
- (a) esercitare un'influenza notevole su altri fornitori di rating ESG;***
 - (c) avere il diritto o la facoltà di nominare o revocare membri del consiglio di amministrazione o di sorveglianza di altri fornitori di rating ESG;***
 - (d) essere membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza di altri fornitori di rating ESG.***

Il presente paragrafo non si applica agli investimenti in altri fornitori di rating ESG appartenenti allo stesso gruppo di fornitori di rating ESG o agli investimenti in fornitori di rating ESG che sono microimprese o piccole imprese secondo i criteri di cui all'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE.

5. I fornitori di rating ESG comunicano all'ESMA tutti i conflitti di interessi esistenti o potenziali, compresi quelli derivanti dalla proprietà o dal controllo dei fornitori di rating ESG.
6. I fornitori di rating ESG stabiliscono e applicano politiche, procedure e modalità organizzative efficaci per l'individuazione, la comunicazione, la prevenzione, la gestione e l'attenuazione dei conflitti di interessi. I fornitori di rating ESG riesaminano e aggiornano periodicamente tali politiche, procedure e modalità. Le politiche, procedure e modalità prevengono, gestiscono e attenuano specificamente i conflitti di interessi dovuti alla proprietà o al controllo del fornitore di rating ESG o ad altri interessi nel gruppo del fornitore di rating ESG, oppure i conflitti di interessi causati da altre persone che esercitano influenza o controllo sul fornitore di rating ESG in relazione alla determinazione del rating ESG.
7. I fornitori di rating ESG riesaminano la loro attività con cadenza almeno annuale al fine di individuare potenziali conflitti di interessi.

Articolo 26

Gestione di potenziali conflitti di interessi dei dipendenti

1. I fornitori di rating ESG assicurano che i dipendenti e le altre persone fisiche i cui servizi sono messi a loro disposizione o sono sotto il loro controllo e che sono direttamente coinvolti nella fornitura di un rating ESG:
 - (a) dispongano delle competenze necessarie per svolgere i compiti e le funzioni loro attribuiti e siano soggetti a una gestione e una vigilanza efficaci;
 - (b) non siano soggetti a indebite influenze o a conflitti di interessi;
 - (c) ***non siano retribuiti e il loro rendimento non sia valutato in modo tale da creare*** conflitti di interessi o comunque ***da incidere*** sull'integrità del processo di determinazione dei rating ESG;
 - (d) non abbiano interessi o relazioni d'affari che possono compromettere le attività del fornitore di rating ESG;
 - (e) siano soggetti al divieto di contribuire alla determinazione di un rating ESG mediante offerte di acquisto o di vendita e transazioni, per proprio conto o per conto di operatori di mercato, tranne qualora tale contributo sia esplicitamente necessario nell'ambito della metodologia dei rating ESG e sia soggetto a norme specifiche ivi definite;

- (f) siano soggetti a efficaci procedure per il controllo degli scambi di informazioni con altri dipendenti coinvolti in attività che potrebbero creare un rischio di conflitto di interessi o con terzi, laddove le informazioni possano influire sul rating ESG.
2. I fornitori di rating ESG istituiscono specifiche procedure di controllo interno per assicurare l'integrità e l'affidabilità del dipendente o della persona che determina il rating ESG, inclusa una procedura di approvazione interna da parte della dirigenza prima della diffusione del rating ESG.

Articolo 27

Trattamento equo, ragionevole, trasparente e non discriminatorio degli utenti dei rating ESG

1. I fornitori di rating ESG adottano misure adeguate al fine di garantire che le commissioni addebitate ai clienti siano eque, ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie ■ .
2. Ai fini del paragrafo 1, l'ESMA può imporre ai fornitori di rating ESG di produrre elementi di prova documentati sulla loro politica in materia di prezzi, compresi la struttura delle commissioni e i criteri di determinazione dei prezzi. L'ESMA può adottare misure di vigilanza conformemente all'articolo 35 e può decidere di imporre sanzioni pecuniarie conformemente all'articolo 36 se rileva che le commissioni applicate dai fornitori di rating ESG non sono eque, ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie ■ .

Capo 4
Vigilanza da parte dell'ESMA

Sezione 1
Principi generali

Articolo 28

Non interferenza con il contenuto dei rating o con le relative metodologie

Nell'adempimento delle funzioni loro attribuite in virtù del presente regolamento, né l'ESMA, né la Commissione, né le autorità pubbliche degli Stati membri interferiscono con il contenuto dei rating ESG o con le relative metodologie.

Articolo 29

ESMA

1. Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'ESMA emana e aggiorna orientamenti sulla cooperazione tra l'ESMA e le autorità competenti ai fini del presente regolamento, comprese le procedure e le condizioni dettagliate relative alla delega di compiti.
2. Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'ESMA, in cooperazione con l'ABE e l'EIOPA, emana ed aggiorna orientamenti sull'applicazione del regime di avallo di cui all'articolo 10 del presente regolamento entro il ... ***[nove mesi dalla data di entrata in vigore]***.

3. L'ESMA pubblica una relazione annuale sull'applicazione del presente regolamento, comprese le misure di vigilanza adottate e le sanzioni da essa imposte a norma del presente regolamento, segnatamente le sanzioni pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento. Tale relazione contiene in particolare informazioni sull'evoluzione del mercato dei rating ESG e una valutazione dell'applicazione dei regimi relativi ai paesi terzi di cui agli articoli 10, 11 e 12.

L'ESMA presenta la relazione annuale di cui al primo comma al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

4. ***L'ESMA pubblica annualmente sul suo sito web un elenco dei fornitori di rating ESG iscritti nel registro di cui all'articolo 14, paragrafo 1, indicandone la quota totale di mercato nell'Unione. La pubblicazione fa il punto sulla struttura del mercato, compresi i livelli di concentrazione e la diversità dei fornitori di rating ESG.***
5. ***Ai fini del paragrafo 4, la quota di mercato è calcolata in riferimento al fatturato annuo generato dalle attività di rating ESG a livello di gruppo nell'Unione.***
6. L'ESMA coopera con l'ABE e l'EIOPA nello svolgimento dei suoi compiti e le consulta prima di emanare e aggiornare gli orientamenti e di presentare progetti di norme tecniche di regolamentazione.

Articolo 30

Autorità competenti

1. Entro il ... **[15 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento]**, ciascuno Stato membro designa un'autorità competente ai fini del presente regolamento.
2. Le autorità competenti si dotano del personale necessario, sul piano della consistenza numerica e delle competenze, per poter applicare il presente regolamento.

Articolo 31

Esercizio dei poteri di cui agli articoli da 32 a 34

I poteri conferiti all'ESMA o a un suo funzionario o ad altra persona autorizzata dall'ESMA a norma dagli articoli da 32, 33 e 34 non possono essere usati per esigere la divulgazione di informazioni o documenti coperti da segreto professionale.

Articolo 32

Richieste di informazioni

1. L'ESMA può, mediante richiesta semplice o decisione, imporre ai fornitori di rating ESG, alle persone coinvolte nelle attività di rating ESG, **agli elementi valutati e agli emittenti degli elementi valutati**, ai terzi ai quali i fornitori di rating ESG hanno esternalizzato funzioni o attività operative e alle persone altrimenti strettamente e sostanzialmente collegate o connesse ai fornitori di rating ESG o alle attività di rating ESG di fornire tutte le informazioni di cui necessita per svolgere le sue funzioni ai sensi del presente regolamento.

2. Nell'invviare una richiesta semplice d'informazioni di cui al paragrafo 1, l'ESMA:
 - (a) fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;
 - (b) dichiara la finalità della richiesta;
 - (c) specifica le informazioni richieste;
 - (d) stabilisce un termine *ragionevole* entro il quale tali informazioni devono pervenirle *e il formato nel quale tali informazioni devono essere fornite*;
 - (e) informa la persona alla quale sono richieste le informazioni che non è tenuta a fornirle, ma che eventuali risposte alla richiesta non devono essere inesatte o fuorvianti;
 - (f) indica la sanzione pecuniaria prevista all'articolo 36 laddove le risposte alle domande poste siano inesatte o fuorvianti.

3. Nel richiedere le informazioni di cui al paragrafo 1 mediante decisione, l'ESMA:
 - (a) fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;
 - (b) dichiara la finalità della richiesta;
 - (c) specifica le informazioni richieste;

- (d) stabilisce un termine *ragionevole* entro il quale tali informazioni devono pervenirle *e il formato nel quale tali informazioni devono essere fornite*;
 - (e) indica le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste all'articolo 37 laddove le informazioni fornite siano incomplete;
 - (f) indica la sanzione pecuniaria prevista all'articolo 36 laddove le risposte alle domande poste siano inesatte o fuorvianti;
 - (g) indica il diritto di impugnare la decisione dinanzi alla commissione di ricorso e di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia dell'Unione europea a norma degli articoli 60 e 61 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
4. Le persone di cui al paragrafo 1 o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o in base allo statuto forniscono le informazioni richieste. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni richieste per conto dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite dagli avvocati siano incomplete, inesatte o fuorvianti.
5. L'ESMA trasmette senza indugio copia della richiesta semplice o della decisione all'autorità competente dello Stato membro in cui sono domiciliate o stabilite le persone di cui al paragrafo 1 interessate dalla richiesta di informazioni.

Articolo 33

Indagini generali

1. Per adempiere alle funzioni attribuite ai sensi del presente regolamento, l'ESMA ha facoltà di svolgere tutte le indagini necessarie riguardo alle persone di cui all'articolo 32, paragrafo 1. A tal fine i funzionari dell'ESMA e altre persone autorizzate dall'ESMA sono abilitati a:
 - (a) esaminare registrazioni, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente per l'esecuzione dei compiti di loro competenza, su qualsiasi forma di supporto;
 - (b) fare o ottenere copie certificate o estratti di tali registrazioni, dati, procedure e altro materiale;
 - (c) convocare e chiedere alle persone di cui all'articolo 32, paragrafo 1, ai loro rappresentanti o membri del personale spiegazioni scritte od orali su fatti o documenti relativi all'oggetto e alle finalità dell'*indagine* e registrarne le risposte;
 - (d) organizzare audizioni per ascoltare persone fisiche o giuridiche consenzienti allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all'oggetto dell'indagine;
 - (e) richiedere la documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati.

2. I funzionari dell'ESMA e altre persone autorizzate dall'ESMA allo svolgimento delle indagini di cui al paragrafo 1 esercitano i loro poteri dietro esibizione di un'autorizzazione scritta che specifichi l'oggetto e le finalità dell'indagine. L'autorizzazione indica inoltre le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 37, paragrafo 1, qualora le registrazioni, i dati, le procedure o altri materiali richiesti o le risposte alle domande poste alle persone di cui *all'articolo 32, paragrafo 1*, non siano stati forniti o siano incompleti, e le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 36 qualora le risposte alle domande poste alle persone di cui *all'articolo 32, paragrafo 1*, siano inesatte o fuorvianti.
3. Le persone di cui all'articolo 32, paragrafo 1, si sottopongono alle indagini avviate a seguito di una decisione dell'ESMA. La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'indagine nonché le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste all'articolo 3, i mezzi di ricorso disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
4. L'ESMA informa con debito anticipo l'autorità competente dello Stato membro in cui si deve svolgere l'indagine dello svolgimento della stessa e dell'identità delle persone autorizzate. Su richiesta dell'ESMA, i funzionari dell'autorità competente interessata assistono le persone autorizzate nello svolgimento delle loro funzioni. I funzionari dell'autorità competente interessata possono altresì presenziare, su richiesta, alle indagini.

5. Se la documentazione del traffico telefonico e del traffico dati prevista dal paragrafo 1, lettera e), richiede l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria ai sensi delle norme nazionali, si procede a richiedere tale autorizzazione. Essa può anche essere richiesta in via preventiva.
6. Qualora sia richiesta l'autorizzazione di cui al paragrafo 5, l'autorità giudiziaria nazionale controlla l'autenticità della decisione dell'ESMA e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all'oggetto delle indagini. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive, l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere all'ESMA di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l'ESMA sospetta una violazione del presente regolamento, sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia l'autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità delle indagini, né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell'ESMA. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea può riesaminare la legittimità della decisione dell'ESMA secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 34

Ispezioni in loco

1. Per adempiere alle funzioni attribuite ai sensi del presente regolamento, l'ESMA ha facoltà di svolgere tutte le necessarie ispezioni presso i locali professionali delle persone giuridiche di cui all'articolo 32, paragrafo 1. Se necessario ai fini di un'ispezione corretta ed efficace, l'ESMA può svolgere l'ispezione in loco senza preavviso.
2. I funzionari dell'ESMA e le altre persone autorizzate dall'ESMA a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali professionali e ai terreni delle persone giuridiche soggette alla decisione di indagine adottata dall'ESMA e possono esercitare tutti i poteri loro conferiti conformemente all'articolo 33, paragrafo 1. Essi hanno altresì facoltà di apporre sigilli su tutti i locali professionali e ai libri e ai registri contabili per la durata dell'ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento.
3. I funzionari dell'ESMA e le altre persone autorizzate dall'ESMA a svolgere ispezioni in loco esercitano i loro poteri dietro esibizione di un'autorizzazione scritta che specifichi l'oggetto e le finalità dell'ispezione nonché le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 33, qualora le persone interessate non acconsentano a sottoporsi all'ispezione. In debito anticipo rispetto all'ispezione, l'ESMA avvisa l'autorità competente dello Stato membro in cui deve essere svolta.

4. Le persone di cui all'articolo 32, paragrafo 1, sono tenute a sottoporsi alle ispezioni in loco disposte da una decisione dell'ESMA. La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'ispezione e la data d'inizio e indica le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste all'articolo 33, i mezzi di ricorso disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia dell'Unione europea. L'ESMA adotta tali decisioni dopo aver consultato l'autorità competente dello Stato membro in cui deve essere effettuata l'ispezione.
5. I funzionari dell'autorità competente dello Stato membro in cui deve essere effettuata l'ispezione o le persone da essa autorizzate o incaricate prestano attivamente assistenza, su richiesta dell'ESMA, ai funzionari dell'ESMA e alle altre persone autorizzate da quest'ultima. Essi dispongono a tal fine dei poteri di cui al paragrafo 2. I funzionari dell'autorità competente dello Stato membro interessato possono altresì presenziare, su richiesta, alle ispezioni in loco.
6. L'ESMA può imporre alle autorità competenti di svolgere per suo conto compiti d'indagine specifici e ispezioni in loco, come previsto dal presente articolo e dall'articolo 33, paragrafo 1. A tal fine le autorità competenti dispongono degli stessi poteri dell'ESMA, quali definiti dal presente articolo e dall'articolo 33, paragrafo 1.

7. Qualora i funzionari dell'ESMA e le altre persone autorizzate dall'ESMA che li accompagnano constatino che una persona si oppone ad un'ispezione ordinata a norma del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro interessato presta l'assistenza necessaria a consentire loro di svolgere l'ispezione in loco, ricorrendo se del caso alla forza di pubblica sicurezza o a un'autorità equivalente incaricata dell'applicazione della legge.
8. Se l'ispezione in loco di cui al paragrafo 1 o l'assistenza di cui al paragrafo 7 richiede l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria ai sensi delle norme nazionali, si procede a richiedere tale autorizzazione. Essa può anche essere richiesta in via preventiva.
9. Qualora sia richiesta l'autorizzazione di cui al paragrafo 8, l'autorità giudiziaria nazionale controlla l'autenticità della decisione dell'ESMA e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all'oggetto dell'ispezione. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive, l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere all'ESMA di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l'ESMA sospetta una violazione del presente regolamento, sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia l'autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità dell'ispezione né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell'ESMA. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea può riesaminare la legittimità della decisione dell'ESMA secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 1095/2010.

Sezione 2

Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

Articolo 35

Misure di vigilanza dell'ESMA

1. Qualora constati che un fornitore di rating ESG non ha rispettato gli obblighi che gli incombono ai sensi del presente regolamento, l'ESMA adotta una o più delle misure di vigilanza seguenti:
 - (a) revoca *o sospensione* dell'autorizzazione *o del riconoscimento* del fornitore di rating ESG;
 - (b) divieto temporaneo per il fornitore di rating ESG di *pubblicare o distribuire* rating ESG fino a quando la violazione non sia cessata;
 -
 - (c) imposizione al fornitore di rating ESG di porre fine alla violazione;
 - (d) irrogazione di sanzioni pecuniarie a norma dell'articolo 36;
 - (e) emissione di avvisi pubblici.
2. *L'ESMA può inoltre adottare una o più misure di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettere da b) a e), nei confronti di qualsiasi persona operante nell'Unione a norma dell'articolo 2, paragrafo 1:*
 - (i) *senza rispettare le condizioni di cui all'articolo 4 o nel caso in cui l'ESMA abbia revocato o sospeso tale autorizzazione o riconoscimento;*
 - (ii) *senza rispettare le condizioni per beneficiare di un'eventuale esclusione di cui all'articolo 2, paragrafo 2.*

3. ***L'ESMA può inoltre adottare le misure di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettera e), nel caso in cui un'attività di rating ESG di un fornitore di rating ESG operante nell'Unione costituisca una grave minaccia all'integrità del mercato o alla tutela degli investitori nell'Unione.***

Per verificare se una persona opera nell'Unione a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, l'ESMA può avvalersi dei poteri che le sono conferiti dagli articoli da 32 a 34 nei confronti della persona interessata o di terzi che le consentono di svolgere l'attività di rating ESG.

4. Le misure di vigilanza di cui al paragrafo 1 sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

5. L'ESMA, nell'adottare le misure di vigilanza di cui al paragrafo 1, tiene conto della natura e della gravità della violazione considerando i criteri seguenti:

- (a) la durata e la frequenza della violazione;
- (b) se la violazione abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile alla violazione;
- (c) se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza;

- (d) il grado di responsabilità della persona responsabile della violazione;
- (e) la solidità finanziaria del fornitore di rating ESG, quale risulta dal suo fatturato netto annuo totale;
- (f) le conseguenze della violazione sugli interessi degli investitori *e sugli altri utenti*;
- (g) l'ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte del fornitore di rating ESG o l'ammontare delle perdite subite da terzi in conseguenza della violazione, nella misura in cui tali profitti e perdite possano essere determinati;
- (h) il livello di collaborazione che il fornitore di rating ESG ha dimostrato nei confronti dell'ESMA, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate dal fornitore stesso;
- (i) le violazioni precedentemente commesse dal fornitore di rating ESG;
- (j) le misure adottate dal fornitore di rating ESG, successivamente alla violazione stessa, per evitare il suo ripetersi.

6. L'ESMA notifica senza indebito ritardo alla persona responsabile della violazione qualsiasi misura adottata a norma del paragrafo 1. L'ESMA pubblica altresì tali misure sul proprio sito web entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal giorno della loro adozione.

La pubblicazione di cui al primo comma comprende:

- (a) una dichiarazione che affermi il diritto del fornitore di rating ESG di presentare ricorso contro la decisione;
- (b) se del caso, una dichiarazione che indichi che è stato presentato un ricorso e specifichi che tale ricorso non ha effetto sospensivo;
- (c) una dichiarazione che affermi che l'ESMA può sospendere l'applicazione della decisione impugnata conformemente all'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010.

7. ***L'ESMA può inoltre imporre al fornitore di rating ESG che ha commesso la violazione di informare gli utenti dei suoi rating ESG della misura di vigilanza adottata dall'ESMA a norma del paragrafo 1.***

Articolo 36

Sanzioni pecuniarie

1. Qualora constati che un fornitore di rating ESG o, se del caso, il suo rappresentante legale ha violato, intenzionalmente o per negligenza, il presente regolamento, l'ESMA adotta una decisione che irroga una sanzione pecuniaria. L'importo massimo della sanzione pecuniaria è pari al 10 % del fatturato netto annuo totale del fornitore di rating ESG, calcolato sulla base dell'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di amministrazione del fornitore di rating ESG. ***Si considera che una violazione sia stata commessa intenzionalmente da una persona se l'ESMA ha accertato elementi oggettivi che dimostrano che questa ha agito deliberatamente per commetterla.***
2. Se il fornitore di rating ESG è un'impresa madre o un'impresa figlia di un'impresa madre soggetta all'obbligo di redigere il bilancio consolidato in conformità della direttiva 2013/34/UE, il relativo fatturato netto annuo totale è il fatturato netto annuo totale o il tipo di reddito corrispondente in base alla pertinente normativa dell'Unione in materia contabile che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di amministrazione dell'impresa madre capogruppo.
3. Per determinare il livello della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 1, l'ESMA tiene conto dei criteri di cui all'articolo 35, paragrafo 5.
4. In deroga al paragrafo 3, qualora il fornitore di rating ESG abbia tratto, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario dalla violazione commessa, l'importo della sanzione pecuniaria è almeno pari all'importo di tale vantaggio.

5. Se un'azione o un'omissione compiuta **da un** fornitore di rating ESG costituisce più di una violazione del presente regolamento, si applica solo la sanzione pecuniaria maggiore calcolata conformemente al paragrafo 2 e relativa a una delle violazioni in questione.

Articolo 37

Sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento

1. L'ESMA irroga mediante decisione sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento volte a obbligare:
- (a) il fornitore di rating ESG a porre termine a una violazione conformemente a una decisione adottata in applicazione dell'articolo 35;
 - (b) le persone di cui all'articolo 32, paragrafo 1:
 - (i) a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma dell'articolo 32;
 - (ii) a sottoporsi a un'indagine e in particolare a fornire nella loro interezza registrazioni, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a completare e correggere altre informazioni fornite in un'indagine avviata tramite decisione adottata a norma dell'articolo 32;
 - (iii) a sottoporsi a un'ispezione in loco disposta da una decisione adottata a norma dell'articolo 34.

2. La sanzione per la reiterazione dell'inadempimento è effettiva e proporzionata. L'ESMA irroga la sanzione per la reiterazione dell'inadempimento su base giornaliera fino a che il fornitore di rating ESG o la persona interessata non si conforma alla decisione di cui al paragrafo 1.
3. Fermo restando il paragrafo 2, l'importo delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento è pari al 3 % del fatturato giornaliero medio dell'esercizio precedente o, per le persone fisiche, al 2 % del reddito medio giornaliero dell'anno civile precedente. È calcolato a decorrere dalla data stabilita nella decisione che impone la sanzione per la reiterazione dell'inadempimento.
4. Una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento è imposta per un periodo massimo di sei mesi successivo alla notifica della decisione dell'ESMA. Al termine di tale periodo l'ESMA rivede la misura.

Articolo 38

Publicazione, natura, applicazione e allocazione delle sanzioni pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento

1. L'ESMA comunica al pubblico ogni sanzione pecuniaria o sanzione per la reiterazione dell'inadempimento irrogata ai sensi degli articoli 36 e 37, salvo il caso in cui ciò possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari dell'Unione o arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. Tale comunicazione non contiene dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725.

2. Le sanzioni pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento irrogate ai sensi degli articoli 36 e 37 sono di natura amministrativa.

3. Le sanzioni pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento irrogate ai sensi degli articoli 36 e 37 costituiscono titolo esecutivo.

L'esecuzione delle sanzioni pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento è disciplinata dalle norme di procedura vigenti nello Stato membro o nel paese terzo in cui viene effettuata.

4. Le sanzioni pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento sono allocate al bilancio generale dell'Unione europea.

Sezione 3

Procedure e riesame

Articolo 39

Norme procedurali per l'adozione di misure di vigilanza e l'imposizione di sanzioni pecuniarie

1. Se rileva gravi indizi di una possibile violazione del presente regolamento, l'ESMA nomina al suo interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini. Il funzionario nominato non può essere, né essere stato, coinvolto direttamente o indirettamente nel processo di vigilanza sui rating ESG cui si riferisce la violazione e svolge i propri compiti indipendentemente dal consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA.

2. Il funzionario incaricato delle indagini di cui al paragrafo 1 indaga sulle presunte violazioni, tenendo conto delle osservazioni trasmesse dalle persone oggetto delle indagini, e invia al consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA un fascicolo completo sull'esito delle indagini.
3. Il funzionario incaricato delle indagini ha il potere di chiedere informazioni in forza dell'articolo 32 e di svolgere indagini e ispezioni in loco in forza degli articoli 33 e 34.
4. Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha accesso a tutti i documenti e a tutte le informazioni raccolti dall'ESMA nell'ambito delle attività di vigilanza.
5. Nel corso delle indagini previste dal presente articolo sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle persone oggetto delle indagini.
6. Nel momento in cui il fascicolo sull'esito delle indagini viene presentato al consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA, il funzionario incaricato delle indagini ne informa le persone oggetto delle indagini stesse.

7. In base al fascicolo sull'esito delle indagini del funzionario incaricato e, su richiesta delle persone oggetto delle indagini, dopo averle sentite conformemente all'articolo 40, il consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA valuta se una o più di esse abbiano commesso le violazioni in questione, nel qual caso adotta una misura di vigilanza di cui all'articolo 35 e irroga una sanzione pecuniaria conformemente all'articolo 36.
8. Il funzionario incaricato delle indagini non partecipa alle deliberazioni del consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA, né interviene altrimenti nel processo decisionale del consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA.
9. La Commissione integra il presente regolamento adottando ulteriori norme procedurali per l'esercizio della facoltà dell'ESMA di irrogare sanzioni pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, comprese disposizioni su diritti di difesa, disposizioni temporanee e sulla riscossione di sanzioni pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, e adottando norme specifiche sui termini di prescrizione per l'imposizione e l'applicazione delle sanzioni.

Le norme di cui al primo comma sono adottate mediante atti delegati conformemente all'articolo 47.

10. L'ESMA si rivolge alle autorità nazionali interessate ai fini della promozione dell'azione penale se, nello svolgimento dei propri compiti a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire reato. L'ESMA si astiene dall'irrogare sanzioni pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento se, a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi, è passata in giudicato una precedente sentenza di assoluzione o condanna in esito a un procedimento penale di diritto interno.

Articolo 40

Audizione delle persone interessate dall'indagine

1. Prima di prendere una decisione in forza degli articoli 35, 36 e 37, l'ESMA dà alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere sentite in merito alle sue conclusioni. L'ESMA basa le sue decisioni solo sulle conclusioni in merito alle quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimersi.

Il primo comma non si applica qualora sia necessario intraprendere un'azione urgente a norma dell'articolo 35 al fine di impedire danni ingenti e imminenti al sistema finanziario. In tal caso l'ESMA può adottare una decisione provvisoria e dà alle persone interessate la possibilità di essere sentite il prima possibile dopo averla adottata.

2. Nel corso delle indagini sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle persone interessate dal procedimento. Esse hanno diritto di accesso al fascicolo dell'ESMA, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate o ai documenti preparatori interni dell'ESMA.

Articolo 41

Controllo della Corte di giustizia

La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati contro le decisioni con le quali l'ESMA ha irrogato una sanzione pecuniaria o una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento. Essa può annullare, ridurre o aumentare la sanzione pecuniaria o la sanzione per la reiterazione dell'inadempimento.

Sezione 4

Contributi e deleghe

Articolo 42

Contributi per le attività di vigilanza

1. L'ESMA impone ai fornitori di rating ESG il versamento di contributi *proporzionati* in conformità dell'atto delegato adottato a norma del paragrafo 2. Detti contributi coprono totalmente i costi sostenuti dall'ESMA per la vigilanza sui fornitori di rating ESG e per il rimborso dei costi eventualmente sostenuti dalle autorità competenti nello svolgere attività a norma del presente regolamento, in particolare a seguito di una delega di compiti conformemente all'articolo 43.
2. L'ammontare di un contributo individuale è proporzionato al fatturato netto annuo del fornitore di rating ESG interessato.

Entro il ... ***[12 mesi dalla data di entrata in vigore]*** la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 47 al fine di integrare il presente regolamento specificando il tipo, la destinazione, l'ammontare ***con la relativa giustificazione*** e le modalità di versamento dei contributi nonché, se del caso, le modalità con cui l'ESMA è tenuta a rimborsare alle autorità competenti i costi eventualmente sostenuti per svolgere attività a norma del presente regolamento, in particolare a seguito di una delega di compiti di cui all'articolo 43. ***Tali atti delegati stabiliscono contributi proporzionati e adeguati alle dimensioni dei fornitori di rating ESG e alla portata della loro vigilanza, in particolare quando sono classificati come piccole imprese o piccoli gruppi secondo i criteri di cui all'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE.***

Capo 5

Cooperazione tra l'ESMA e le autorità nazionali competenti

Articolo 43

Delega di compiti dell'ESMA alle autorità competenti

1. Se necessario ai fini del corretto esercizio di un'attività di vigilanza, l'ESMA può delegare *i* compiti di vigilanza ***seguenti*** all'autorità competente di uno Stato membro conformemente agli orientamenti emessi dall'ESMA ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010:
 - a)*** il potere di richiedere informazioni in forza dell'articolo 32;
 - b)*** ***il potere di*** condurre indagini e ispezioni in loco in forza degli articoli 33 e 34.
2. Prima di delegare compiti conformemente al paragrafo 1, l'ESMA consulta la pertinente autorità competente riguardo:
 - a) alla portata del compito da delegare;
 - b) ai tempi di esecuzione del compito;
 - c) alla trasmissione delle informazioni necessarie da parte dell'ESMA e all'ESMA.

3. L'ESMA rimborsa all'autorità competente i costi sostenuti nell'eseguire i compiti che le sono stati delegati **■**. ***I costi da rimborsare comprendono tutti i costi fissi nonché i costi variabili relativi allo svolgimento dei compiti delegati o alla prestazione di assistenza all'ESMA.***
4. L'ESMA riesamina le deleghe concesse in conformità del paragrafo 1 a intervalli opportuni. L'ESMA può revocare una delega in qualsiasi momento.
5. La delega di compiti non modifica la responsabilità dell'ESMA e non ne limita la capacità di svolgere e sorvegliare l'attività delegata. L'ESMA non delega le responsabilità di vigilanza, comprese le decisioni di autorizzazione, le valutazioni finali e le decisioni sul seguito da dare alle violazioni.

Articolo 44

Scambio di informazioni

L'ESMA e le autorità competenti forniscono immediatamente le une alle altre le informazioni richieste per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite dal presente regolamento ***o dai loro rispettivi mandati e responsabilità di vigilanza.***

Articolo 45

Notifiche e richieste di sospensione da parte delle autorità competenti

1. L'autorità competente di uno Stato membro che constata che sul proprio territorio o su quello di un altro Stato membro sono in essere o sono stati compiuti atti in violazione del presente regolamento ne informa l'ESMA. L'autorità competente che lo ritenga opportuno a fini di indagine può suggerire all'ESMA di valutare la necessità di ricorrere ai poteri di cui all'articolo 32 in relazione al fornitore di rating ESG coinvolto in tali atti.
2. L'ESMA prende gli opportuni provvedimenti. Essa informa l'autorità competente notificante dell'esito di tali provvedimenti e, nella misura del possibile, di eventuali sviluppi importanti.
3. L'autorità competente notificante di uno Stato membro che ritiene che un fornitore di rating ESG iscritto nel registro di cui all'articolo 14 e i cui rating ESG sono utilizzati nel territorio di tale Stato membro abbia violato il presente regolamento in modo tale da incidere in modo significativo sulla protezione degli investitori o sulla stabilità del sistema finanziario in tale Stato membro può chiedere all'ESMA di sospendere la fornitura di rating ESG da parte di detto fornitore. L'autorità competente notificante adduce all'ESMA motivazioni esaustive a sostegno della richiesta avanzata.
4. Se ritiene che la richiesta di cui al paragrafo 3 non sia giustificata, l'ESMA ne informa per iscritto l'autorità competente notificante, illustrando i motivi del suo parere. Se invece ritiene giustificata la richiesta, adotta gli opportuni provvedimenti per porre fine al problema *e ne informa per iscritto l'autorità competente notificante.*

Articolo 46

Segreto professionale

1. L'obbligo del segreto professionale si applica all'ESMA, alle autorità competenti e a tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per l'ESMA, per le autorità competenti o per qualsiasi persona cui l'ESMA abbia delegato compiti, compresi i revisori dei conti e gli esperti assunti a contratto dall'ESMA. ***Le informazioni coperte dal segreto professionale non possono essere divulgate ad alcuna altra persona o autorità se non in forza di disposizioni del diritto dell'Unione o nazionale.***
2. Tutte le informazioni scambiate a norma del presente regolamento tra l'ESMA, le autorità competenti, l'ABE, l'EIOPA e il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) ***relativamente ad aspetti commerciali od operativi e ad altre questioni di natura economica o personale*** sono considerate riservate, fatta eccezione per i casi seguenti:
 - a) se l'ESMA o l'autorità competente o un'altra autorità o un altro organismo interessato dichiara al momento della comunicazione che le informazioni possono essere divulgate;
 - b) se la divulgazione è necessaria in relazione ad azioni giudiziarie;
 - c) se le informazioni divulgate sono utilizzate in forma sintetica o aggregata, in modo che non sia possibile identificare singoli partecipanti ai mercati finanziari.

Titolo IV

Atti delegati e atti di esecuzione

Articolo 47

Esercizio e revoca della delega e obiezioni agli atti delegati

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui ***all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 39, paragrafo 9, e all'articolo 42, paragrafo 2***, è conferito alla Commissione per un periodo ***di cinque anni*** a decorrere dal ... [■ data di entrata in vigore ***del presente regolamento***]. ***La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza di tale periodo. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.***
3. La delega di potere di cui ***all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 39, paragrafo 9, e all'articolo 42, paragrafo 2***, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi **dell'articolo 9, paragrafo 3, dell'articolo 39, paragrafo 9, e dell'articolo 42, paragrafo 2**, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **tre** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di **tre** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
7. Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 6, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo. L'atto delegato può essere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni.

8. Se il Parlamento europeo o il Consiglio solleva obiezioni entro il periodo di cui al paragrafo 1, l'atto delegato non entra in vigore. Ai sensi dell'articolo 296 TFUE, l'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.



Articolo 48

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito con decisione 2001/528/CE della Commissione⁴⁹. Si tratta di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁰.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

⁴⁹ Decisione della Commissione, del 6 giugno 2001, che istituisce il comitato europeo dei valori mobiliari (GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45).

⁵⁰ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Titolo V

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 49

Disposizioni transitorie

1. I fornitori di rating ESG che **operano nell'Unione** alla data di entrata in vigore del presente regolamento comunicano all'ESMA entro ... **[19 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]** se **desiderano** continuare **ad operare nell'Unione** e presentare domanda di autorizzazione **o riconoscimento conformemente alle procedure di cui al titolo II**. In tal caso essi presentano domanda di autorizzazione **o riconoscimento** entro **quattro** mesi dalla data di applicazione del presente regolamento. **In assenza di tale domanda all'ESMA entro il termine di quattro mesi, essi cessano le loro attività.**
2. **Previa notifica all'ESMA a norma del paragrafo 1, il fornitore di rating ESG è temporaneamente iscritto nel registro di cui all'articolo 14 ed è autorizzato, fino all'approvazione o al respingimento della sua domanda, a continuare a operare nell'Unione e può avallare i rating ESG forniti da un fornitore di rating ESG stabilito al di fuori dell'Unione e appartenente allo stesso gruppo a norma dell'articolo 11.**
3. In deroga al paragrafo 1, i fornitori di rating ESG classificati come piccole **■** imprese **o piccoli gruppi secondo i criteri di cui all'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE che operano nell'Unione alla data di entrata in vigore del presente regolamento ne informano l'ESMA conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 5** entro 22 mesi **dall'entrata in vigore** del presente regolamento. **In assenza di tale notifica entro 22 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, essi cessano le loro attività.**

Articolo 50

Modifiche del regolamento (UE) 2019/2088

Il regolamento (UE) 2019/2088 è così modificato:

all'articolo 13 è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

"3. Qualora un partecipante ai mercati finanziari o un consulente finanziario comunichi a terzi un rating ESG nel quadro delle sue comunicazioni di marketing, esso pubblica sul proprio sito web le stesse informazioni di cui all'allegato III, punto 1, del regolamento X (regolamento sui rating ESG) e include in tali comunicazioni di marketing un link alle informazioni pubblicate sul sito web.

Le AEV elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni di cui al primo comma, tenendo conto delle informazioni già comunicate a norma dell'articolo 10 del presente regolamento.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

Articolo 51

Riesame

1. La Commissione valuta l'applicazione del presente regolamento entro ... [*quattro* anni dall'entrata in vigore del presente regolamento].
2. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle conclusioni principali della valutazione. Nell'effettuare la valutazione, la Commissione tiene conto degli sviluppi del mercato e degli elementi rilevanti a sua disposizione. *La relazione valuta in particolare:*
 - a) *l'impatto del presente regolamento sulla transizione verso un'economia sostenibile, sulla carenza degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi climatici dell'Unione di cui al regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵¹, nonché sul riorientamento dei flussi di capitale privato verso investimenti sostenibili;*
 - b) *l'impatto del presente regolamento sulla struttura del mercato, compresa l'evoluzione del numero e della diversità dei fornitori di rating ESG;*
 - c) *se l'ambito di applicazione del presente regolamento sia appropriato per conseguire i suoi obiettivi conformemente all'articolo 1, in particolare se i fornitori di prodotti di dati sui fattori ambientali, sociali, relativi ai diritti umani e di governance debbano essere inclusi nell'ambito di applicazione del presente regolamento;*

⁵¹ *Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).*

- d) l'adeguatezza dei requisiti imposti ai fornitori di rating ESG stabiliti al di fuori dell'Unione per operare nell'Unione;*
- e) il funzionamento del mercato dei fornitori di rating ESG nell'Unione, compresi i potenziali conflitti di interessi, e la sua vigilanza da parte dell'ESMA;*
- f) se il presente regolamento, compreso il principio di non interferenza di cui all'articolo 28, abbia contribuito a migliorare la qualità e l'affidabilità dei rating ESG e abbia ridotto l'uso di rating ESG fuorvianti.*

3. Se la Commissione lo ritiene opportuno, la relazione è corredata di una proposta legislativa di modifica delle pertinenti disposizioni del presente regolamento.

Articolo 52

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere da ... [**18** mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...,

Per il Parlamento europeo

La presidente

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO I

INFORMAZIONI DA FORNIRE NELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

La domanda di autorizzazione deve contenere tutte le informazioni seguenti:

- (a) il nome completo del richiedente, l'indirizzo della sede legale all'interno dell'Unione, il sito web del richiedente e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica (LEI);
- (b) il nome e i dati di contatto del referente;
- (c) la forma giuridica del richiedente;
- (d) l'assetto proprietario del richiedente;
- (e) ***l'identità dei soggetti nell'assetto proprietario che forniranno rating ESG o una delle attività di cui all'articolo 16, paragrafo 1;***
- (f) l'identità dei membri dell'alta dirigenza del richiedente e il loro livello di qualifica, esperienza e formazione;
- (g) il numero di analisti, dipendenti e altre persone coinvolti direttamente in attività di ***rating ESG***, il livello di esperienza e formazione conseguito lavorando per il richiedente e il livello generale di esperienza e formazione;
- (h) ***la copertura di mercato prevista dei suoi rating ESG;***

- (i) una descrizione delle procedure e delle metodologie utilizzate per emettere e rivedere i rating ESG attuate dal richiedente, **e se il fornitore di rating ESG prevede di utilizzare le informazioni comunicate a norma del regolamento (UE) 2019/2088 e della direttiva 2013/34/UE, e se prevede di utilizzare metodologie basate su prove scientifiche e tenendo conto dei traguardi e degli obiettivi dell'accordo di Parigi o di qualsiasi altro accordo internazionale pertinente;**
- (j) le politiche o le procedure attuate dal richiedente per individuare, gestire e segnalare eventuali conflitti di interessi di cui all'articolo 15 del regolamento;
- (k) laddove applicabile, documenti e informazioni relativi a qualsiasi accordo di esternalizzazione esistente o previsto per le attività oggetto del presente regolamento;
- (l) laddove applicabile, informazioni su altre attività, **compresi gli avalli previsti**, svolte dal richiedente o che quest'ultimo intende fornire;
- (m) **laddove applicabile, informazioni sulle misure specifiche attuate dai fornitori di rating ESG di cui all'articolo 16, paragrafi 2 e 3;**
- (n) **laddove applicabile, informazioni sulle precedenti attività di rating ESG.**

ALLEGATO II

REQUISITI ORGANIZZATIVI

1. Informazioni in merito alla conservazione delle registrazioni

I fornitori di rating ESG devono conservare registrazioni in merito a tutti gli elementi seguenti:

(a) per ogni rating ESG, *laddove applicabile*:

(i) *l'identità degli analisti di rating che hanno partecipato alla determinazione del rating ESG, l'identità delle persone che lo hanno approvato, un'indicazione che precisi se il rating ESG è stato sollecitato o meno e la data del rating ESG;*

(ii) *l'identità delle persone responsabili dell'elaborazione della metodologia basata su norme e l'identità delle persone che hanno approvato la metodologia di rating;*

■

(b) la documentazione contabile relativa a commissioni ricevute *dall'elemento valutato o dall'emittente dell'elemento valutato* o da terzi collegati o da qualsiasi utente dei rating;

(c) la documentazione contabile relativa a ciascun abbonato ai rating ESG;

- (d) la documentazione relativa alle procedure e alle metodologie di rating stabilite utilizzate dal fornitore di rating ESG per determinare il rating ESG;
- (e) i registri interni e le comunicazioni e i fascicoli esterni, inclusi documenti di lavoro e informazioni non pubbliche, che sono serviti da base per le decisioni adottate in materia di rating ESG;
- (f) la documentazione relativa alle procedure e alle misure attuate dal fornitore di rating ESG per conformarsi al presente regolamento;
- (g) la metodologia impiegata per la determinazione del rating ESG;
- (h) modifiche o scostamenti rispetto alle procedure e metodologie standard;
- (i) tutti i documenti relativi a eventuali reclami, inclusi quelli prodotti da chi presenta il reclamo.

2. Esternalizzazione

Qualora il fornitore di rating ESG esternalizzi a un fornitore di servizi funzioni o qualsiasi servizio o attività pertinente ai fini della fornitura di un rating ESG, il fornitore di rating ESG deve garantire che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- (a) il fornitore di servizi dispone della competenza, della capacità e di qualsiasi autorizzazione richiesta dalla legge per esercitare le funzioni, i servizi o le attività esternalizzati in modo affidabile e professionale;

- (b) il fornitore di rating ESG adotta misure idonee se risulta possibile che il fornitore di servizi non esegua le funzioni esternalizzate in maniera efficace e nel rispetto dei requisiti di legge e regolamentari applicabili;
- (c) il fornitore di rating ESG conserva la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni esternalizzate e per gestire i rischi connessi all'esternalizzazione;
- (d) il fornitore di servizi informa il fornitore di rating ESG di qualsiasi sviluppo che potrebbe incidere in modo rilevante sulla sua capacità di eseguire le funzioni esternalizzate in maniera efficace e nel rispetto dei requisiti di legge e regolamentari applicabili;
- (e) il fornitore di rating ESG può porre termine, se necessario, agli accordi di esternalizzazione;
- (f) il fornitore di rating ESG adotta misure ragionevoli, tra cui piani di emergenza, per evitare un indebito rischio operativo in relazione alla partecipazione del fornitore di servizi al processo di determinazione del rating ESG.

ALLEGATO III

OBBLIGHI DI INFORMATIVA

1. Informativa minima al pubblico

Conformemente all'articolo 23 del regolamento, i fornitori di rating ESG devono comunicare al pubblico, sul loro sito web e tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), almeno le informazioni seguenti:

- (a) una panoramica **■** delle metodologie di rating utilizzate (e delle relative modifiche), **compresi** un'indicazione che precisi se l'analisi è retrospettiva o prospettica **e l'orizzonte temporale considerato;**
- (b) **la classificazione settoriale utilizzata;**
- (c) una panoramica **delle fonti dei dati, indicando in particolare se i dati provengono da dichiarazioni sulla sostenibilità richieste dalla direttiva 2013/34/UE o da informazioni comunicate a norma del regolamento (UE) 2019/2088 e se si tratta di fonti pubbliche o non pubbliche, nonché una panoramica dei processi relativi ai dati, una stima dei dati di input in caso di indisponibilità e la frequenza degli aggiornamenti dei dati ■ ;**
- (d) **l'assetto proprietario del fornitore di rating ESG;**

- (e) informazioni in merito all'eventualità o meno che le metodologie si basino su prove scientifiche e alle modalità con cui le metodologie si basano su tali prove;
- (f) informazioni sull'obiettivo **chiaramente definito** dei rating, indicando se il rating sta valutando rischi, impatti **o entrambi, secondo il principio della doppia rilevanza**, o **qualsiasi** altro aspetto, **e, in caso di doppia rilevanza, la proporzione del rischio e della rilevanza dell'impatto**;
- (g) l'ambito di applicazione del rating, ossia **se il rating riguarda un singolo fattore ambientale, sociale o di governance (ESG) o** se si tratta di un rating aggregato che aggrega fattori **ESG** oppure **se il rating riguarda** questioni specifiche **come** i rischi di transizione ;
- (h) nel caso di un rating ESG aggregato, la ponderazione delle tre categorie generali di fattori ESG (ad esempio: 33 % ambientali, 33 % sociali e 33 % di governance) e una spiegazione del metodo di ponderazione, compresa la ponderazione per ciascun singolo fattore ambientale, sociale e di governance;
- (i) nell'ambito dei fattori ambientali sociali e di governance, la specificazione delle tematiche contemplate dal rating/punteggio ESG e se corrispondono alle tematiche dei principi di rendicontazione di sostenibilità elaborati a norma dell'articolo 29 ter della direttiva 2013/34/UE;
- (j) informazioni che indichino se il rating è espresso in valori assoluti o relativi;

- (k) se del caso, un riferimento all'uso dell'intelligenza artificiale (IA) nel processo di raccolta dei dati o di determinazione del rating/punteggio, **comprese informazioni sulle limitazioni o sui rischi attuali dell'uso dell'IA;**
- (l) informazioni generali sui criteri utilizzati per stabilire le commissioni applicate ai clienti, specificando i vari elementi presi in considerazione, **e informazioni generali sul modello di business/di pagamento;**
- (m) qualsiasi limitazione presente nelle fonti di dati **e nelle metodologie** utilizzate per la costruzione dei rating ESG;
- (n) **i principali rischi di conflitti di interessi e le misure adottate per attenuarli;**
- (o) **se un rating ESG di un elemento valutato riguarda il fattore ambientale, informazioni che indichino se tale rating tiene conto dei traguardi e degli obiettivi dell'accordo di Parigi o di qualsiasi altro accordo internazionale pertinente;**
- (p) **se un rating ESG di un soggetto riguarda i fattori sociali e di governance, informazioni che indichino se tale rating tiene conto di eventuali accordi internazionali pertinenti;**
- (q) **qualsiasi limitazione delle informazioni a disposizione dei fornitori di rating ESG.**

■

2. Informativa aggiuntiva per gli utenti di rating ESG e le imprese valutate rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/34/UE

Conformemente all'articolo 24 e oltre all'informativa minima per il pubblico di cui al punto 1 del presente allegato, i fornitori di rating ESG devono mettere a disposizione **degli utenti, dell'elemento valutato e degli emittenti dell'elemento valutato, se del caso**, che sono **oggetto di** tale rating le informazioni seguenti:

- (a) una panoramica più dettagliata delle metodologie di rating utilizzate (e delle relative modifiche), comprendente:
- (i) se del caso, dati scientifici e ipotesi su cui si basano i rating;
 -
 - (ii) gli indicatori fondamentali di prestazione pertinenti per i fattori ambientali, sociali e di governance e il metodo di ponderazione;
 - (iii) nel caso di un rating ESG aggregato, il risultato della valutazione di ciascuna categoria di fattori ESG, presentato in maniera tale da garantire la comparabilità delle categorie ambientali, sociali e di governance;**
 - (iv) eventuali possibili carenze delle metodologie **e le misure adottate per porvi rimedio;**
 - (v) politiche per la revisione delle metodologie;

- (vi) *quando un rating ESG è stato rivisto al rialzo o al ribasso in ragione di modifiche sostanziali delle metodologie di rating, dei modelli, delle ipotesi principali di rating o delle fonti di dati (comprese le stime), le ragioni di tali modifiche e le loro implicazioni sul rating in questione;*
 - (vii) data dell'ultima revisione;
 - (viii) *quando il rating ESG riguarda il fattore ambientale, se e in che misura in cui il rating ESG è correlato alla percentuale di allineamento alla tassonomia a norma del regolamento (UE) 2020/852 o allineato ad altri accordi internazionali, unitamente a una spiegazione di eventuali scostamenti significativi dalla stessa;*
- (b) una panoramica più dettagliata dei processi relativi ai dati, tra cui:
- (i) una spiegazione più dettagliata delle fonti di dati utilizzate, indicando anche se sono pubbliche o meno, *se sono oggetto di un incarico di assurance*, specificando se derivino da principi di rendicontazione di sostenibilità elaborati a norma *degli articoli 19 e 29 ter della direttiva 2013/34/UE concernenti le attività economiche sostenibili e la comunicazione di informazioni a norma del regolamento (UE) 2020/852 e del regolamento (UE) 2019/2088, e in particolare se e come sono utilizzate le informazioni relative ai piani di transizione delle imprese derivati da tali principi di rendicontazione di sostenibilità;*

- (ii) se del caso, il ricorso a una stima e una media di settore e la spiegazione della metodologia sottostante;
 - (iii) le politiche di aggiornamento dei dati e di revisione dei dati storici, nonché la data degli ultimi aggiornamenti dei dati;
 - (iv) controlli della qualità dei dati, **la loro frequenza e il processo correttivo in caso di problemi**;
 - (v) eventuali misure adottate per rimediare alle limitazioni presenti nelle fonti di dati, se del caso;
- (c) se del caso, informazioni sugli scambi con i soggetti valutati, **indicando in particolare se il fornitore di rating ESG ha effettuato revisioni o visite in loco e con quale frequenza**;
- (d) **quando un fornitore di rating ESG emette un rating non sollecitato, una dichiarazione ben visibile in tal senso nel rating, comprese informazioni che indichino se il soggetto o un terzo collegato siano stati informati del fatto che saranno valutati, se abbiano partecipato al processo di rating e se il fornitore di rating ESG abbia avuto accesso ai documenti relativi alla gestione e ad altri documenti interni pertinenti del soggetto valutato o terzo collegato**;
- (e) se del caso, una spiegazione di qualsiasi metodologia di intelligenza artificiale utilizzata nel processo di raccolta dei dati o di definizione del rating;
- (f) nel caso di nuove informazioni importanti su un **elemento** valutato che possono incidere sul risultato di un rating ESG, i fornitori di rating ESG devono comunicare in che modo hanno tenuto conto di tali informazioni e se hanno modificato il rating ESG corrispondente;
- (g) **laddove applicabile, le informazioni di cui al punto 2 del presente allegato sono specifiche per ciascun rating ESG distribuito.**